

## INDICE GENERALE.

### **TITOLO I° NORME GENERALI**

ART. 1	OGGETTO DEL P.R.G.C. ....	pag 05
ART. 2	ELABORATI DI PIANO .....	pag 05
ART. 3	SCOPO DELLE NORME .....	pag 06
ART. 4	FINALITA' DELLA DISCIPLINA URBANISTICA .....	pag 06
ART. 5	TERMINOLOGIA URBANISTICA .....	pag 06
ART. 6	UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI .....	pag 08
ART. 7	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA .....	pag 08
ART. 8	PARCHEGGI .....	pag 08
ART. 9	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA .....	pag 09
ART. 10	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI .....	pag 09
ART. 11	CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI .....	pag 10
ART. 12	DISTACCHI .....	pag 12
ART. 13	DESTINAZIONI D'USO .....	pag 12
ART. 14	CONSTRUZIONI IN PRECARIO .....	pag 12

### **TITOLO II° ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE**

ART. 15	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C. ....	pag 14
---------	---	--------

### **TITOLO III° NORME DI INTERVENTO**

ART. 16	TUTELA GENERALE DELL'AMBIENTE .....	pag 15
ART. 17	TUTELA DELL'AMBIENTE BOSCHIVO E FORESTALE .....	pag 15
ART. 18	TUTELA DELL'AMBIENTE AGRICOLO .....	pag 15
ART. 19	RISCHI E VINCOLI GEOLOGICI .....	pag 16

### **TITOLO IV° NORME PER SINGOLE ZONE OMOGENEE**

ART. 20	SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN SINGOLE ZONE OMOGENEE .....	pag 19
ART. 21	NORME PARTICOLARI PER LE ZONE "B" - "C" .....	pag 19
ART. 22	ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICO COSTRUTTIVI .....	pag 20
ART. 23	NORME PARTICOLARI PER LE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO .....	pag 24

### **CAPITOLO I° ZONE "B"**

ART. 24	CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "B" .....	pag 26
ART. 25	ZONA "B0" DEGLI IMMOBILI E PERTINENZE SOGGETTI A INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE, RISTRUTTURAZIONE	

ART. 26	E AMPLIAMENTO CON CONSERVAZIONE TIPOLOGICA.....	pag 26
	ZONA "B0.R" DEGLI IMMOBILI E PERTINENZE SOGGETTI A INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CON CONSERVAZIONE TIPOLOGICA – STATO DI FATTO PER MOTIVI GEOLOGICI .....	pag 27
ART. 27	ZONA "B1" - INTENSIVA DI COMPLETAMENTO .....	pag 27
ART. 28	ZONA "B1.R" - INTENSIVA DI COMPLETAMENTO - STATO DI FATTO PER MOTIVI GEOLOGICI .....	pag 28
ART. 29	ZONA "B2" - SEMI-INTENSIVA DI COMPLETAMENTO .....	pag 29
ART. 30	ZONA "B2.R" - SEMI-INTENSIVA DI COMPLETAMENTO - STATO DI FATTO PER MOTIVI GEOLOGICI .....	pag 29

## **CAPITOLO II° ZONE "C"**

ART. 31	CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "C" .....	pag 30
ART. 32	ZONA "C1" DI ESPANSIONE .....	pag 30

## **CAPITOLO III° AREE PER LA PICCOLA INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "D"**

ART. 33	CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "D" .....	pag 31
ART. 34	ZONA "D2" - ARTIGIANALE E INDUSTRIALE DI INTERESSE COMUNALE COMPRESORIALE .....	pag 31
ART. 35	ZONA "D2α" – DEI FABBRICATI ESISTENTI TRASFORMABILI PER OSPITARE ATTIVITA' ARTIGIANALI .....	pag 32
ART. 36	ZONA "D5" - DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE .....	pag 33

## **CAPITOLO IV° ZONE "E"**

ART. 37	CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "E" .....	pag 34
ART. 38	NORME GENERALI PER LE ZONE "E" .....	pag 34
ART. 39	AREE "E1" AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI "AMBITI DI ALTA MONTAGNA" .....	pag 34
ART. 40	AREE "E2" - AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI "AMBITI BOSCHIVI" .....	pag 35
ART. 41	AREE "E3" - AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI "AMBITI SILVO-ZOOTECNICI" .....	pag 36
ART. 42	AREE "E3.1" - AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI AMBITI SILVO-ZOOTECNICI " .....	pag 36
ART. 43	AREE "E3.1.R" - AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI AMBITI SILVO-ZOOTECNICI " - STATO DI FATTO PER MOTIVI GEOLOGICI .....	pag 36
ART. 44	AREE "E4" - AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO E PAESAGGISTICO	pag 37
ART. 45	AREE "E4.R" - AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO E PAESAGGISTICO	

	- STATO DI FATTO PER MOTIVI GEOLOGICI .....	pag 37
ART. 46	MULINI ESISTENTI.....	pag. 38
ART. 47	NORME GENERALI MULINI ESISTENTI.....	pag. 38

## **CAPITOLO V° ZONE "F"**

ART. 48	CLASSIFICONE DELLE ZONE "F".....	pag. 39
ART. 49	NORME GENERALI PER LE ZONE "F".....	pag. 39
ART. 50	AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE "F1" - "AMBITI DI ALTA MONTAGNA" .....	pag. 39
ART. 51	AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE "F2" - "AMBITI BOSCHIVI".....	pag. 39
ART. 52	AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE "F3" - "AMBITI SILVO-ZOOTECNICI" .....	pag. 40
ART. 53	AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE "F3.1"-"AMBITI SILVO-ZOOTECNICI" .....	pag. 40

## **CAPITOLO VI° ZONE "G"**

ART. 54	CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "G" .....	pag 41
ART. 55	ZONA TURISTICA "G2a" DEGLI INSEDIAMENTI ALBERGHIERI E RISTORATIVI ESISTENTI.....	pag 41
ART. 56	ZONA TURISTICA "G2b.1" IN LOCALITA' "PRATO" .....	pag 41
ART. 57	ZONA TURISTICA "G2b.2" COLONIA DI TIGO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PRECENICCO – "G2b.3" COLONIA ESTIVA DI CORITIS – "G2b.4" EDIFICIO IN FRAZIONE DI SAN GIOGIO.....	pag 42
ART. 58	ZONA TURISTICA "G2b.5" – "G2b.6" – "G2b.7" PER CAMPING E CARAVANNING IN LOCALITA' ZAMLING.....	pag 42
ART. 59	ZONA OMOGENEA "G3" .....	pag. 43

## **CAPITOLO VII° ZONE "H"**

ART. 60	CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "H" .....	pag 44
ART. 61	ZONA COMMERCIALE "H2" DI INTERESSE COMUNALE E COMPENSAZIONALE .....	pag 44

## **CAPITOLO VIII° ZONE "Q"**

ART. 62	AREE PER EDIFICI E SERVIZI PUBBLICI E PER IMPIANTI DI INTERESSE COLLETTIVO. ZONE "Q" .....	pag 46
ART. 63	AREE "E4.R" - AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO E PAESAGGISTICO - STATO DI FATTO PER MOTIVI GEOLOGICI .....	pag 48

## **CAPITOLO IX° ZONE "R"**

ART. 64	ZONE "R" INEDIFICABILI DI RISPETTO .....	pag 49
---------	--	--------

## **CAPITOLO X° ZONE "S"**

ART. 65	ZONE "S" AREE PER SERVIZI TECNOLOGICI .....	pag 51
ART. 66	ZONE "S2" PER STAZIONE DI SERVIZIO AL TRAFFICO VEICOLARE	pag 51

## **TITOLO XI° NORME FINALI E NORME TRANSITORIE**

ART. 67	VIABILITA' .....	pag 52	
ART. 68	REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI .....	pag 52	
ART. 69	AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO L. 431/85 .....	pag 52	ART. 70
	COSTRUZIONI PREESISTENTI .....	pag 52	
ART. 71	CAPPELLE VOTIVE .....	pag 53	
ART. 72	DECADENZA DI NORME IN CONTRASTO – DEROGHE .....	pag 53	
ART. 73	OSSERVANZA DELLE NORME ANTISISMICHE .....	pag 53	
ART. 74	NORME DI SALVAGUARDIA .....	pag 54	

### **ART. 1 - CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.).**

Tutto il territorio comunale di Resia è soggetto ai vincoli, alle destinazioni d'uso e alle prescrizioni indicate negli elaborati costituenti il presente P.R.G.C.

Tutti gli interventi, localizzati sul territorio comunale, che comportano trasformazione urbanistica e/o edilizia sono disciplinati dalle prescrizioni azzonative del P.R.G.C. e dalle prescrizioni operative delle presenti Norme di Attuazione.

Per quanto non compreso nelle presenti norme si fa riferimento alla L.R. 52/91, alla Legge urbanistica 17.8.1942 n° 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni in materia, nazionali e regionali, in quanto applicabili alle materie qui trattate.

### **ART. 2 - ELABORATI DI PIANO.**

Il P.R.G.C. è costituito dai seguenti elaborati:

Analisi territoriale:

- 1) Tav. 1.1.1 - Inquadramento generale - Assetto viario, idrografico ed altimetrico.  
Scala 1:20.000.
- 2) Tav. 1.2.1 - Carta paesistica.  
Scale varie

- 3) Tav. 2.1.1 - Edificazione storica al 1813 (San Giorgio - Prato di Resia – Gniva – Gost – Lischiazze - Oseacco).  
Scala 1:4.000.
- 4) Tav. 2.1.2 - Edificazione storica al 1813 (Stolvizza - Coritis).  
Scala 1:4.000.
- 5) Tav. 2.2.1 - Frammentazione della proprietà fondiaria - Assetto della proprietà pubblica.  
Scala 1:15.000.
- 6) Tav. 2.3.1 - Carta dell'uso del suolo.  
Scala 1:15.000.
- 7) Tav. 2.4.1 - Assetto della viabilità ed idrografia.

Scala 1:15.000.

- 8) Tav. 2.4.2 - Destinazioni d'uso e viabilità (San Giorgio - Prato di Resia – Gniva – Gost - Lischiazze - Oseacco).  
Scala 1:4.000.
- 9) Tav. 2.4.3 - Destinazioni d'uso e viabilità (Zamlin – Stolvizza - Coritis - Ucceda)  
Scala 1:4.000.
- 10) Tav. 2.5.1 - Aree edificate ed aree urbanizzate - Reti San Giorgio - Prato di Resia – Gniva – Gost – Lischiazze - Oseacco).  
Scala 1:4.000.
- 11) Tav. 2.5.2 - Aree edificate ed aree urbanizzate - Reti tecnologiche (Zamlin – Stolvizza - Coritis - Ucceda).  
Scala 1:4.000.

Vincoli e rispetti:

- 12) Tav. 3.1.1 - Aree percorse dal fuoco (1979/99).  
Scala 1:15.000.
- 13) Tav. 3.2.1 - Aree di interesse ambientale (D.Lgs. 490/99).  
Scala 1:15.000.
- 14) Tav. 3.3.1 - Sintesi vincoli geologici su zonizzazione generale.  
Scala 1:20.000.

Zonizzazione:

- 15) Tav. 4.1 - Struttura del piano.  
Scala 1:20.000.
- 16) Tav. 4.2 - Zonizzazione generale del territorio comunale.  
Scala 1:15.000.
- 17) Tav. 4.3 - Zonizzazione di fondovalle (San Giorgio – Prato - Gniva).  
Scala 1:2.000.
- 18) Tav. 4.4 - Zonizzazione di fondovalle (Gost – Stolvizza - Oseacco).  
Scala 1:2.000.
- 19) Tav. 4.5 - Zonizzazione di fondovalle (Zamlin - Stolvizza).  
Scala 1:2.000.
- 20) Tav. 4.6 - Zonizzazione di fondovalle (Case Tapot Clauzon - Coritis – Ucceda – Conca Prevala – Sella Carnizza).  
Scala 1:2.000.

Allegati:

- 21) Elab. 5 - Norme di attuazione.
- 22) Elab. 6 - Relazione generale.
- 23) Elab. 6.1 - Relazione con l'indicazione motivata dei limiti di flessibilità.

#### ART. 3 - SCOPO DELLE NORME.

Le presenti Norme disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia, le opere di urbanizzazione, l'edificazione di nuovi fabbricati, le trasformazioni d'uso, la realizzazione di servizi, di impianti e di qualsiasi altra opera che comunque comporti mutamento allo stato fisico del territorio del comune di Resia.

#### ART. 4 - FINALITA' DELLA DISCIPLINA URBANISTICA.

1)-Qualsiasi costruzione costituisce una modifica dell'ambiente che supera, per durata e rapporti con la collettività, l'ambito delle decisioni del proprietario e del progettista, ed ha perciò interesse pubblico.

Il potere di indirizzo e di controllo del Comune sull'assetto del territorio si esercita attraverso gli strumenti di attuazione del P.R.G.C. di cui al Titolo II° delle presenti Norme e successivamente attraverso l'esame delle richieste di concessione, secondo le norme che regolano la partecipazione ed il decentramento amministrativo, al fine di garantire la validità funzionale e sociale delle urbanizzazioni, delle costruzioni e dell'utilizzazione del territorio.

2)-Qualunque opera di intervento sul suolo, sui fabbricati, sui manufatti di ogni genere, è sottoposta a concessione o ad autorizzazione.

E' ammessa altresì la denuncia di inizio attività come previsto dall'art. 80 della L.R. 52/91, nonché le fattispecie in cui gli interventi non sono soggetti ad alcun tipo di controllo tecnico-edilizio (art. 78, comma 1, lett. C) della L.R. 52/91, ad esclusione degli interventi previsti all'interno di zone interessate da parchi naturali o riserve regionali di cui alla L.R. 42/96 art. 3, e delle zone B0.

Le modalità e la presentazione delle diverse richieste devono essere strutturate in conformità a quanto previsto nel regolamento edilizio.

#### ART. 5 - TERMINOLOGIA URBANISTICA.

Al fine di individuare correttamente le caratteristiche quantitative delle opere realizzabili nell'intero territorio comunale, si adottano nel presente P.R.G.C. ed in tutti gli strumenti urbanistici successivi i seguenti indici a seconda delle differenti scale e metodi di intervento:

1)-SUPERFICIE TERRITORIALE "ST" espressa in ha.

Comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista dallo strumento urbanistico, comprensive delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con la esclusione di quelle destinate dal P.R.G.C. alla rete principale della viabilità. Vanno altresì escluse, ai fini del computo della ST, le aree in essa comprese di proprietà o di uso pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da oltre tre anni.

2)-SUPERFICIE FONDIARIA "SF" espressa in mq.

E' costituita dalla parte di superficie territoriale di pertinenza degli edifici. Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e, quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria. Sono invece da comprendere, ai fini del computo, il verde ed i parcheggi a servizio delle abitazioni.

3)-SUPERFICIE COPERTA "SC" espressa in mq.

E' la quota della superficie fondiaria compresa dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra e dotate di copertura con intradosso ad una quota maggiore di mt. 1.20 dal terreno. Restano escluse le parti aggettanti quali scale scoperte, poggioli aperti su due lati, o se chiusi con pareti laterali di altezza non maggiore di ml 2.00, gli sporti delle coperture fino alla sporgenza di mt 1.50 dalle murature perimetrali e i porticati di larghezza inferiore a ml 2.50 rispetto alla struttura esterna dell'edificio e chiusi su non più di due lati.

4)-SUPERFICIE UTILE "SU" espressa in mq.

E' costituita dalla somma delle superfici utili di tutti i piani, anche soffitte, scantinati, rimesse, etc. Sono invece escluse le superfici porticate cedute permanentemente all'uso pubblico e le aree di servizi pubblici cedute alle rispettive società di gestione (gas, luce, telefono, etc.).

5)-VOLUME EDIFICABILE "V" espresso in mc (vuoto per pieno v.p.p.).

Definisce le quantità volumetriche derivanti dall'applicazione degli indici di edificabilità prescritti dalle norme di zona.

Comprende tutti gli spazi comunque edificati, ricavati moltiplicando la superficie coperta (Sc) per l'altezza del fabbricato (H).

Si intendono implicati nel computo i volumi delle costruzioni preesistenti da mantenere sul lotto (Sf). Restano esclusi dal computo:

- i volumi tecnici oltre all'ultima soletta dell'ultimo piano;
- i portici ed i volumi aperti (logge, androni, passi carrai e simili) compresi nell'altezza dei pilastri, aperti sia all'uso pubblico che privato;
- i balconi aperti;
- gli aggetti ornamentali e strumentali.

6)-ALTEZZA DEL FABBRICATO "H" espressa in ml.

E' la differenza fra la quota 0,00 convenzionale e la quota dell'intradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile.

Nel caso che tra l'ultimo solaio piano e quello di copertura si abbia un'altezza netta superiore a ml 1.00 l'altezza del fabbricato dovrà fare riferimento a detta quota.

La quota 0,00 convenzionale è la quota media del terreno allo stato naturale calcolata come media delle quote dei vertici del sedime dell'edificio.

Al di sopra di tale altezza potranno emergere solamente i fermaneve, le antenne radio-televisive ed i parafulmini, nonché i cosiddetti volumi tecnici comprendenti gli extracorsa degli ascensori, i vani scala e le torrette da camino. Tali modesti volumi, che dovranno in ogni caso integrarsi il più possibile all'assetto tipologico dell'edificio, non dovranno superare i ml 2.50 oltre l'altezza massima prescritta.

7)-DISTANZA DAI CONFINI "DC" E DALLE STRADE "DS" espressa in ml.

E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, intercorrente tra il perimetro di sedime dell'edificazione compresi i porticati pilastri ed i confini di proprietà o le strade.

8)-"DE" DISTANZA TRA I FABBRICATI "DE" espressa in ml.

E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra i perimetri degli edifici contrapposti disegnati come per il calcolo delle superfici coperte. Nel caso di più edifici costruiti sullo stesso lotto, esclusi i fabbricati di servizio, essi dovranno essere eretti ad una distanza fra di loro non inferiore alla doppia distanza dai confini prevista nelle singole zone.

9)-"IT" INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE, V/ST, espresso in mc/ha.

E' il rapporto tra la somma di tutti i volumi edificati e/o edificabili in una zona omogenea e la superficie della zona omogenea stessa.

10)-"IF" INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA, V/SF, espresso in mc/mq.

E' il rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria di un lotto.

11)-"RC" RAPPORTO DI COPERTURA, SC/SF, espresso in percentuale.

E' il rapporto tra la superficie coperta dell'edificio, definita al precedente punto 3), e la superficie fondiaria del lotto su cui insiste.

12)-"DF" DENSITA' FONDIARIA, N° ab/SF, espressa in ab/mq.

Esprime il rapporto tra abitanti insediati e/o insediabili in una zona e la sua superficie fondiaria.

13)-"DT" DENSITA' TERRITORIALE, N° ab/ST, espressa in ab/ha.

Esprime il rapporto fra abitanti insediati e/o insediabili in una zona e la sua superficie territoriale.

#### ART. 6 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI.

1)-Gli indici di cui all'Art. 5 vengono applicati secondo le norme specifiche delle varie zone omogenee. Il P.R.G.C. fissa, per le varie zone e per i vari tipi di intervento, gli indici a livello territoriale.

2)-L'utilizzazione totale degli indici secondo il comma precedente esclude ogni richiesta successiva di costruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, salvo trasformazioni o ricostruzioni che lascino inalterati gli indici suddetti, nei limiti consentiti per tali lavori agli articoli corrispondenti.

3)-Qualora sia consentita ed obbligatoria la conservazione di fabbricati esistenti, essi vengono sempre computati per la determinazione degli indici di cui al precedente Art. 5.

#### ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.

1)-Le opere di urbanizzazione primaria sono (ai sensi della L.R. 52/91):

- a)-le strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
- b)-spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio;
- c)-nuclei elementari di verde;
- d)-la rete di fognatura;
- e)-la rete idrica;
- f)-l'illuminazione pubblica;
- g)-la rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- h)-la rete telefonica;
- i)-la rete di distribuzione del gas.

2)-Nell'ambito degli strumenti urbanistici di cui al Titolo II° (pag.14) delle presenti norme viene determinata l'esatta ubicazione delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria secondo l'elenco di cui al precedente comma I°.

#### ART. 8 - PARCHEGGI.

A completamento di quanto indicato al precedente Art. 7, comma I°, punto b), resta obbligatorio, in tutte le nuove costruzioni e ricostruzioni, predisporre parcheggi privati ai sensi dell'art. 41 della L. 1150/42 come modificato dall'art. 2 della L. 122/1989:

- stanziali non inferiore a un metro quadro ogni dieci metri cubi di costruzione, nel caso in cui la morfologia del terreno lo permetta bisogna lasciare un posto macchina direttamente accessibile dalla viabilità pubblica per ogni alloggio.

Inoltre con il D.P.G.R. n. 126/95 si è stabilito che i parcheggi devono essere articolati nelle seguenti categorie:

- a) parcheggi stanziali
- b) parcheggi di relazione
- c) parcheggi di interscambio
- d) stazione per autolinee extraurbane

Nelle aree suddette non è consentito di computare la sede stradale, neppure nel caso di strade private.

Le aree destinate a parcheggi privati, interne od esterne, coperte o scoperte, devono essere vincolate all'uso di parcheggio mediante abbinamento obbligatorio e non separabile di ogni alloggio od unità immobiliare con apposita indicazione negli atti relativi alla destinazione d'uso e con costituzione di vincolo e/o servitù, a richiesta del Comune, con atto da trascrivere nei registri della proprietà immobiliare.

I parcheggi per le varie aree, specificate al comma I° del presente articolo, dovranno sempre prevedere quote di posti a seconda delle destinazioni per:

- autovetture: minimo mt 2,50 x 5,00;
- motocicli e cicli: minimo mt 1,00 x 2,00;
- autocarri: minimo mt 3,00 x 10,00.

#### ART. 9 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA.

1)-Le opere di urbanizzazione secondaria sono (ai sensi della L.R. 52/91):

- a)-strade di quartiere e di scorrimento;
- b)-asili nido e scuole materne;
- c)-scuole dell'obbligo;
- d)-chiese ed altri edifici religiosi;
- e)-impianti sportivi e di quartiere;
- f)-centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
- g)-aree verdi e di quartiere.

#### ART. 10 - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI.

1)-Gli interventi infrastrutturali riguardano gli impianti seguenti:

- a)-rete idrica;
- b)-rete fognante ed impianti di depurazione;

- c)-rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- d)-rete di distribuzione del gas;
- e)-rete di distribuzione del telefono;
- f)-rete viaria completa di svincoli, aree annesse di sosta e di servizio, aree di rispetto.

2)- Gli interventi relativi alle opere infrastrutturali di cui al precedente comma, possono essere eseguiti secondo la procedura prevista ai sensi dell'art. 41 e 127 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.

3)- Fuori dal perimetro degli insediamenti esistenti e previsti come definito dalle tavole del P.R.G.C. in rispetto al piano regionale della viabilità di cui al DPRG 167/Pres. del 06.04.1989 le distanze minime da osservarsi nell'edificazione a partire dal ciglio stradale, sia per le strade esistenti che per quelle di progetto, sono:

- Viabilità di interesse regionale : ml 15.00;
- Viabilità locale: ml 10.00;

La suddivisione funzionale della viabilità in riferimento all'art. 52 tab 3 del PURG è la seguente:

- Viabilità comprensoriale ha la funzione di raccogliere il traffico e portarlo verso la rete di livello superiore e viceversa.
- Strade urbane di collegamento sono quelle comprensoriali interne al PRGC e servono il traffico urbano.
- Strade di quartiere sono quelle di servizio puntuale interne al PRPC.-

In tali ambiti potranno rilasciarsi unicamente autorizzazioni per stazioni di servizio per la distribuzione di carburante, attrezzature e reti tecnologiche, attrezzature di servizio stradale e per il trasporto pubblico, ampliamenti di edifici residenziali esistenti in rispetto del comma 4 quater art. 41 della legge 52/91.

#### ART. 11 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI.

Gli interventi, sia pubblici che privati, attuabili attraverso l'applicazione delle presenti norme sono i seguenti:

##### A)-INTERVENTI AVENTI RILEVANZA URBANISTICA.

Sono interventi aventi rilevanza urbanistica quelli rivolti a modificare in modo sostanziale lo stato fisico e funzionale dei fabbricati e delle aree in rapporto:

- a)-alla potenzialità insediativa e produttiva;
- b)-alle relazioni funzionali esistenti o previste dalla strumentazione urbanistica vigente con l'intorno;
- c)-alle caratteristiche naturali e paesaggistiche dei luoghi.

In questa categoria (A) rientrano i seguenti tipi di intervento:

##### A1-Interventi di nuova realizzazione.

Sono interventi di nuova realizzazione quelli rivolti alla utilizzazione edilizia ed infrastrutturale di aree libere attuati con qualsiasi metodo costruttivo.

##### A2-Interventi di ampliamento.

Sono interventi di ampliamento quelli rivolti alla creazione di nuovi spazi, in termini di volume o superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni delle costruzioni esistenti, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate. Sono parimenti interventi di ampliamento quelli volti al potenziamento di infrastrutture ed impianti esistenti, mediante integrazioni ed aggiunte.

#### A3-Interventi di ristrutturazione urbanistica.

Sono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire il tessuto urbanistico ed edilizio preesistente attraverso un insieme sistematico di interventi comunque preordinati al recupero urbanistico di una struttura insediativa.

#### A4-Interventi di ristrutturazione edilizia.

Sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare, nel rispetto delle volumetrie preesistenti, gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente ed in particolare finalizzati:

- alla riorganizzazione interna dell'edificio sia in termini di utilizzo delle superfici che dei volumi;
- alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio che non rientrino tra gli interventi di manutenzione straordinaria.

Rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli rivolti all'aumento del numero delle unità immobiliari e alla demolizione e ricostruzione di singoli edifici.

#### A5-Interventi di rilevanza urbanistico-ambientale.

Sono interventi di rilevanza urbanistico-ambientale quelli che, pur non rientrando negli interventi edili tradizionali, esplicano i loro effetti sull'equilibrio ambientale.

Essi sono volti principalmente:

- allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio superiori ad un ettero e a movimenti complessivi per 2000 mc, anche se attuati per l'esercizio dell'attività agricola, nonché ai movimenti di terra per gli interventi di miglioramento agrario che comportano una sostituzione dello strato superficiale superiore ai quaranta centimetri e che alterano i livelli di quota;

- alla realizzazione di serre, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole e che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente, con copertura o chiusura laterali abitualmente infisse;

- alle operazioni sui corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11.12.33, n 1775, dirette ad intervenire sulle sponde, sull'argine e nell'alveo.

#### B)-INTERVENTI AVENTI RILEVANZA EDILIZIA.

Sono interventi aventi rilevanza edilizia quelli attuati sul patrimonio edilizio esistente rivolti a mantenere e migliorare lo stato fisico e funzionale dei fabbricati e quelli nuovi che, per consistenza, funzione e durata, non hanno rilevanza urbanistica.

In questa categoria (B) rientrano i seguenti tipi di intervento:

#### B1-Interventi di manutenzione ordinaria.

Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e che non interessino le parti strutturali degli edifici, né comportino la realizzazione di manufatti accessori esterni ad essi.

#### B2-Interventi di manutenzione straordinaria.

B2.1-Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e in particolare:

- a)-interne ad edifici che non comportino la riorganizzazione totale dell'edificio, né aumento del numero delle unità immobiliari;
- b)-consistenti nella sostituzione di uno o alcuni solai interpiano, senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani;
- c)-consistenti nel rifacimento totale dell'intonacatura e del rivestimento esterno degli edifici;
- d)-consistenti nella sostituzione di serramenti esterni;
- e)-consistenti nello spostamento, apertura o soppressione di fori esterni;
- f)-consistenti nella sostituzione di solai di copertura anche con cambiamento di tipo di materiale, sagoma e quota, dovuta ques'ultima a esigenze tecniche e senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani;
- g)-consistenti nella realizzazione di nuovi impianti tecnologici, anche se attuati all'interno di edifici pubblici o di interesse statale;
- h)-consistenti nella realizzazione di verande, bussole o simili a chiusura totale o parziale di poggiosi e terrazze a protezione di ingressi;
- i)-consistenti in altri interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che necessitano anche di limitate modifiche volumetriche.

#### B3-Intervento di restauro.

Si configura quale intervento di restauro l'insieme sistematico di opere riguardanti un intero organismo edilizio o parti significative dello stesso, finalizzato ad assicurarne la funzionalità salvaguardando e valorizzando i particolari valori artistici, storici o documentali, ivi compresi quelli di matrice industriale, in esso presenti e desumibili dallo studio filologico contenuto nel progetto.

Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento di eventuali elementi strutturali nuovi richiesti da esigenze di stabilità, degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

#### B4-Intervento di conservazione tipologica.

Si configura quale intervento di conservazione tipologica l'insieme sistematico di opere riguardanti un intero organismo edilizio o parti significative dello stesso appartenente a complessi urbanistici di interesse storico-culturale o documentale, ivi compresi quelli di matrice industriale, finalizzato ad assicurarne la funzionalità, la conservazione ed il ripristino degli elementi architettonici e tipologici previsti dalla normativa urbanistica generale o particolareggiata.

Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

#### B5-Interventi di risanamento conservativo.

Si configura quale intervento di risanamento conservativo l'insieme sistematico di opere volte a risanare e conservare un intero organismo edilizio o parti significative dello stesso nel rispetto della sua distribuzione e funzionalità interna, purchè non riguardino edifici sui quali, per le loro caratteristiche, si debba operare con gli interventi di restauro e

Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino degli elementi costitutivi dell'edificio che non rientrino tra gli interventi di manutenzione straordinaria.

#### C-NUOVI INTERVENTI NON AVENTI RILEVANZA URBANISTICA.

Sono, tra l'altro, principalmente da considerarsi nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica:

- a)-la realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo;
- b)-le pertinenze di edifici esistenti;
- c)-l'occupazione del suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
- d)-le demolizioni, i reinterri e gli scavi che non interessino la coltivazione di cave e che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica;
- e)-la realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari;
- f)-la realizzazione di manufatti per l'esercizio di servizi pubblici e per l'arredo urbano;
- g)-il collocamento, la modificazione o la rimozione di stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili;
- h)-la collocazione di cartelli o affissi pubblicitari, di segnali indicatori, di monumenti;
- i)-la collocazione di tende relative a locali d'affari ed esercizi pubblici;
- l)-le linee elettriche con tensione inferiore a 1.000 volt e relative opere accessorie;
- m)-gli scavi per la posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente;
- n)-le opere per il raccordo di nuovi utenti alle reti dei servizi centralizzati esistenti;
- o)-la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;
- p)-le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
- q)-le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- r)-le opere sportive che non creino volumetria;
- s)-parcheggi di pertinenza interrati o seminterrati nel lotto su cui insiste il fabbricato.

#### ART. 12 - DISTACCHI.

##### DISTACCHI SOPRASUOLO

Per tutti i fabbricati di nuova edificazione, compresi quindi quelli conseguenti ad una demolizione, e quei corpi fabbrica di nuova costruzione che costituiscono ampliamento di edifici esistenti devono essere rispettate le distanze richiamate in ogni singola zona dagli:

- edifici
- confini del lotto
- strade

##### DISTACCHI NEL SOTTOSUOLO

I distacchi sopra richiamati e riportati su ogni singola zona di cui ai punti precedenti si applicano al corpo del fabbricato fuori terra e non alle sue parti completamente interrate. Le distanze minime inderogabili anche per il sottosuolo si applicano invece nei confronti dei confini con strade pubbliche.

#### ART. 13 - DESTINAZIONI D'USO.

1)-Il P.R.G.C. stabilisce per ogni zona le destinazioni d'uso (Titolo IV°) preferenziali, ammesse, vietate, e le eventuali norme transitorie per destinazioni attuali in contrasto con le previsioni di P.R.G.C.

#### ART. 14 - COSTRUZIONI IN PRECARIO.

1)-Possono essere autorizzati a titolo precario gli interventi soggetti a concessione od autorizzazione edilizia, benchè difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici approvati od adottati, qualora sia destinati al soddisfacimento di esigenze di carattere improrogabile e transitorio non altrimenti realizzabili.

2)-All'autorizzazione deve essere apposta una specifica clausola che determini il periodo di validità dell'atto nel massimo di un anno, prorogabile, per comprovati motivi, per non più di due volte.

3)-La facoltà prevista al punto 1) si esercita tenuto presente l'assetto territoriale interessato dall'intervento ed i riflessi che sul medesimo possono prodursi, anche sul piano della tutela dell'ambiente e del paesaggio.

4)-L'autorizzazione in precario può essere motivatamente revocata senza indennizzo, prima della scadenza del termine finale di validità, per comprovati motivi di pubblico interesse.

5)-Nel caso in cui alla scadenza dell'atto, ovvero nel caso di revoca del medesimo, il titolare dell'autorizzazione non provveda alla demolizione dell'opera ed al ripristino dello stato dei luoghi si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 101 della L.R. 52/91.

6)-Le costruzioni precarie esistenti all'atto dell'approvazione del P.R.G.C. conservano questa situazione giuridica e amministrativa, indipendentemente dalle indicazioni di zona del P.R.G.C. per l'area interessata.

7)-E' sempre possibile l'autorizzazione in precario per l'installazione di box temporanei in lamiera, sia su suolo pubblico che privato, ad uso di cantieri edili o per il provvisorio ricovero di masserizie in concomitanza di lavori di ristrutturazione e costruzione ed in particolare secondo i seguenti termini:

- per gli interventi privati il periodo concesso è pari a quello degli atti abilitativi alla realizzazione dell'opera principale, al quale vanno aggiunti centottantagioni;

- per gli interventi pubblici il periodo concesso è pari a quello degli atti abilitativi alla realizzazione dell'opera principale, e comunque in rispetto al termine di validità delle autorizzazioni a titolo precario delle opere necessarie per la continuazione dell'esercizio di pubbliche funzioni, svolte negli edifici da sostituire o recuperare.

## ART. 15 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.

Il P.R.G.C. si attua attraverso i seguenti atti:

A)-Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (P.R.P.C.), di iniziativa pubblica o privata, ai sensi del Capo II° della L.R. 52/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

Detti piani possono essere adottati per una programmazione urbanistica di dettaglio in settori diversi quali:

- Piani per L'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) ai sensi della Legge 167/62 e successive modificazioni ed integrazioni.

- Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) ai sensi della Legge 865/71 e successive modificazioni ed integrazioni.

- Piani di Recupero ai sensi della L.R. 18/86 e successive modificazioni ed integrazioni.

B)-Intervento Edilizio Diretto mediante:

- Concessione (art. 77 della L.R. 52/91);

- Autorizzazione (art. 78 della L.R. 52/91);
- Denuncia (art. 80 della L.R. 52/91);
- Accertamento di conformità urbanistica o denuncia (art. 89 della L.R. 52/91).

#### **ART. 16 - TUTELA GENERALE DELL'AMBIENTE.**

1)-L'ambiente sia nell'aspetto naturale, sia nell'aspetto assunto attraverso formazioni storiche operate dagli uomini, è di interesse pubblico.

Il Comune, di intesa con gli altri organi competenti a livello Regionale e Statale, ne cura la conservazione, lo sviluppo, l'utilizzazione sociale, al fine di garantirne una corretta fruizione da parte della popolazione.

2)-Qualsiasi progetto di strumento urbanistico e qualsiasi intervento comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio deve adeguarsi al principio enunciato al comma precedente.

#### **ART. 17 - TUTELA DELL'AMBIENTE BOSCHIVO E FORESTALE.**

1)-Le aree boscate, sia con esemplari di alto fusto che con specie arbustive e cedue, sono riservate alla difesa idrogeologica e alla rigenerazione forestale, al mantenimento delle biocenosi e dello stato microclimatico.

2)-E' vietato procedere a movimenti di terra, riporti, alterazione di manto erboso, abbattimento di alberature salvo per lavori di diradamento da effettuare dalle competenti autorità forestali, aperture di strade carrabili all'infuori di quelle al servizio della manutenzione del bosco.

3)-E' vietato costruire nelle zone boscate depositi di rifiuti di qualunque genere e scaricare in zone boscate acque di scarico non depurate totalmente.

4)-Qualsiasi costruzione che non sia strettamente connessa alla conduzione e coltivazione del bosco e delle aree immediatamente circostanti, non potrà essere autorizzata all'interno delle aree boscate.

5)-Il tracciato di cavi aerei di telecomunicazione e di distribuzione di energia elettrica è opportuno che segua, ove possibile, strade esistenti, sentieri spartifuoco o altre linee preesistenti.

6)-Le zone boscate percorse dal fuoco, dettagliatamente analizzate nell'elaborato grafico di piano n° 3.1.1, non cambiano la propria destinazione e su di esse vi è assoluto divieto di compiere qualsiasi opera di qualunque genere per venti anni dall'incendio al di fuori del rimboschimento, del ripristino vegetazionale e dell'eventuale recinzione, totale o parziale, del ripristino d'immobili preesistenti, e di eventuali opere se autorizzate dalla Direzione regionale delle foreste. Da tale divieto, operativo per venti anni dalla data dell'incendio, consegue l'impossibilità di approvare strumenti urbanistici o loro varianti che comportino modifiche alla destinazione originaria.

#### **ART. 18 - TUTELA DELL'AMBIENTE AGRICOLO.**

1)-Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo può avvenire solo nei modi e con gli strumenti previsti al successivo TITOLO IV°, capitolo IV°.

2)-E' vietato, in assenza di suddetti strumenti, procedere a movimenti di terreno, a lavori di sterramento o di demolizione o di alterazione di corsi d'acqua, di irrigazione e canalizzazione di scolo, ad abbattimento di alberature e di macchie fatta eccezione per quelle oggetto di coltura, ad alterazione ed abbattimento di alberi lungo i cigli dei corsi d'acqua e delle strade.

3)-La discarica e l'immagazzinamento all'aperto di materiali industriali di rifiuto, in particolare di rottami di automobile, è vietata.

4)-Sulle aree coltivate, anche nei periodi stagionali di riposo colturale, e sulle aree prative naturali o coltivate è comunque vietato l'accesso con mezzi motorizzati (motociclette, fuoristrada, etc.) eccezione fatta per i mezzi meccanici addetti alla lavorazione del fondo.

5)-Il tracciato di cavi aerei di telecomunicazione e di distribuzione di energia elettrica è opportuno che segua, ove possibile, strade esistenti, o altre linee preesistenti.

#### **ART. 19 - RISCHI E VINCOLI IDROGEOLOGICI NORME DI SICUREZZA GEOLOGICA**

Le presenti norme si riferiscono alla seguente cartografia dello Studio Geologico:

##### **Carta di sintesi**

(scala 1:25.000 relativa all'intero territorio comunale)

Tav. 3

##### **Carta di zonizzazione geologico-tecnica**

(scala 1:5000 relativa ai centri abitati)

Tav. 4.1 Prato, San Giorgio, Gniva, Oseacco, Lischiazze

Tav. 4.2 Stolvizza, Zamlin

Tav. 4.3 Coritis

Tav. 4.4 Uccia

Aree montuose con presenza di gruppi di stavoli e borgate rurali maggiori

(scala 1:5.000)

Tav. 5.1 Ruschis

Tav. 5.8 Jama Clen

Tav. 5.2 Pischiruach-Rastie

Tav. 5.9 Sella Carnizza

Tav. 5.3 Scia

Tav. 5.10 Rio Nero

Tav. 5.4 Sagata

Tav. 5.11 Toumalicunze

Tav. 5.5 Narone

Tav. 5.12 Pozore di Sopra

Tav. 5.6 Pusti Gost

Tav. 5.13 Tamor

Tav. 5.7 Glivaz di Oseacco

Tav. 5.14 Cernapenc

**I vincoli di carattere geologico sono inoltre riportati nella seguente cartografia del P.R.G.C.**

Tavole 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - zonizzazione del fondovalle a scala 1:2.000

Tavola 3.3.1 - sintesi dei vincoli geologici su zonizzazione generale a scala 1:10.000

Il territorio viene zonizzato come di seguito descritto:

## **ZONE A**

Aree a rischio geologico, aree a sensibilità geomorfologica, aree acclivi

Sono comprese le aree interessate da pericoli naturali o caratterizzate da condizioni geomorfologiche sfavorevoli (zone A nelle TAV 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 e, nella TAV.3, le zone esterne ai riquadri delle tavole di zonizzazione geologico-tecnica).

La tipologia del fenomeno non è stata distinta per cui queste aree appaiono prive di retino ad eccezione degli ambiti fluviali delimitati su base catastale.

Queste aree sono considerate inedificabili.

L'area, nell'estremo settore orientale, che il P.R.G.C. individua come zona G di Demanio Sciistico è utilizzabile solo successivamente alla individuazione e alla realizzazione di opere di protezione per la messa in sicurezza dell'area nei confronti dei fenomeni valanghivi.

In esse è consentita esclusivamente la realizzazione di infrastrutture (piste, strade ecc.) che deve essere comunque preceduta da studi ed indagini puntuali che ne accertino le condizioni di fattibilità.

L'infrastrutturazione non dovrà interferire negativamente con la rete drenante naturale e artificiale; le opere non dovranno in particolare ostacolare o modificare il regolare deflusso delle acque. Saranno accolte solo modifiche previste da progetti approvati dalle competenti autorità.

E' fatto divieto di operare scarichi liquidi incontrollati che vadano ad incidere su pendio, con minaccia della sua stabilità o della sua conservazione.

E' sempre consentita la realizzazione di opere di difesa.

## **AREE CON PRESENZA DI BORGATE RURALI O GRUPPI DI STAVOLI**

Si tratta delle aree a vocazione rurale nelle quali c'è diffusa presenza di edifici sparsi o raggruppati a costituire piccoli borghi.

Sono delimitate in TAV 3 da un rettangolo a bordo sottile numerate e siglate dal nome della località ( Tav 5.1 Ruschis, Tav 5.2 Pischiruach-Rastie, Tav 5.3 Scia, Tav 5.4 Sagata, Tav 5.5. Narone, Tav 5.6 Pusti Gost, Tav 5.7 Glivaz di Oseacco, Tav 5.8 lama Clen, Tav 5.9 Sella Carnizza, Tav 5.10 Rio Nero, Tav 5.11 Toumalicunze, Tav 5.12 Pozore di Sopra, Tav 5.13 Tamor, Tav. 5.14 Cernapenc)

Sono evidenziati con apposito simbolo (cerchio) i manufatti per i quali siano state accertate le condizioni di sicurezza nei confronti dei pericoli naturali (valanghivi, geostatici, idraulici). Manufatti cerchiati sono presenti anche nelle zone A delle TAV. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.

Si tratta di aree considerate in generale inedificabili nelle quali è però possibile, esclusivamente per i manufatti cerchiati, la manutenzione, la ristrutturazioni e modesti

ampliamenti tecnico-funzionali dell'edificato esistente, così come definiti dalle norme urbanistiche.

## **ZONE B**

### Aree urbanizzate stabili non interessate da pericoli naturali

Si tratta di aree prevalentemente urbanizzate dove le condizioni geologiche sono favorevoli all'insediamento.

In queste aree è consentita l'edificazione.

La realizzazione e la progettazione saranno precedute da indagini geologiche proporzionate all'importanza dell'opera secondo quanto richiesto dalla Normativa Statale e Regionale vigente.

L'edificazione non dovrà interferire negativamente con la rete drenante naturale e artificiale; le opere non dovranno in particolare ostacolare o modificare il regolare deflusso delle acque, si eviteranno scarichi liquidi incontrollati sui pendii (soprattutto sulle scarpate di terrazzo).

L'edificazione su substrato roccioso, che non pone problematiche particolari, è subordinata solo all'accertamento delle caratteristiche e della profondità del substrato stesso sul quale impostare la struttura fondazionale; qualora l'edificazione avvenga in pendio andranno comunque valutate attentamente le caratteristiche geomeccaniche dell'ammasso roccioso al fine di evitare che l'esecuzione delle opere inneschi situazioni di instabilità.

Limitatamente a Stolvizza l'edificazione deve essere preceduta dalla corretta regimentazione delle acque che emergono diffusamente a monte dell'abitato.

Per l'edificazione su terreni morenici si terrà conto della eterogeneità granulometrica del sottosuolo adottando opportune soluzioni (demolizione, rimozione, frantumazione dei trovanti e successiva compattazione) che permettano l'omogeneizzazione del terreno in corrispondenza del piano di posa sul quale impostare le opere fondazionali.

L'edificazione su terreni alluvionali o detritici non pone problematiche particolari ad eccezione delle zone prospicienti i terrazzi (entro una fascia di 20 m dal ciglio) nelle quali andrà puntualmente valutata la stabilità d'insieme terreno-struttura adottando, se ritenuto opportuno, soluzioni progettuali che permettano di diminuire i carichi incidenti.

Per quanto concerne il rischio sismico, considerate le particolari condizioni geomorfologiche e strutturali delle aree urbanizzate, si ritiene che siano possibili amplificazioni delle scosse sismiche per cui si consiglia di adottare in fase progettuale criteri cautelativi per l'intero territorio comunale.

Nel caso in cui un lotto sia in parte edificabile ed in parte inedificabile in esso è possibile edificare o ampliare la costruzione esistente, esclusivamente nella porzione ritenuta priva di rischio, mantenendo comunque l'indice di edificabilità dato dalla norma per la zona del PRGC in cui esso ricade.

## **Zone C**

Aree edificate nelle quali i pericoli naturali non assumono rilevanza tale da sconsigliarne l'utilizzo a fini edificatori

Rappresentano le zone edificate che ricadono entro le fasce di rispetto nei confronti dei cigli di terrazzo o zone nelle quali la penalizzazione geologica è limitata e non pregiudica l'utilizzo dell'edificato esistente. Vi sono inoltre inserite le fasce di rispetto nei confronti dei corsi d'acqua arginati che attraversano i centri abitati.

In queste aree non è consentita la nuova edificazione; è consentito il mantenimento dello stato di fatto e sono possibili le ristrutturazioni e limitati ampliamenti di carattere tecnico funzionale, così come previsti dal PRGC.

Eventuali ampliamenti non devono comunque diminuire la distanza tra l'edificio e la struttura morfologica che costituisce il vincolo (terrazzo, corso d'acqua).

### **Zone D**

Aree nelle quali la destinazione d'uso prevista dal P.R.G.C. è compatibile con le caratteristiche geologico-morfologiche.

Si tratta di aree caratterizzate da penalizzazioni geomorfologiche tali da escluderne l'utilizzo a fini edificatori ma nelle quali determinate destinazioni d'uso sono compatibili con la situazione che determina la penalità. Sono aree individuate per la realizzazione di parcheggi, discariche, e aree verdi attrezzate.

In queste aree è possibile esclusivamente la destinazione d'uso prevista dal P.R.G.C. rimanendo comunque esclusa l'edificazione.

### **ART. 20 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE.**

Il P.R.G.C. suddivide il territorio comunale nelle seguenti zone omogenee:

-ZONE"B"- comprendenti le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone "A"; si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% ovvero ad 1/8 della superficie fondiaria della zona. La superficie coperta è calcolata comprendendo in essa non solo quella interessata dagli edifici, ma anche quella delle loro pertinenze sature. Sono descritte negli articoli del Capitolo I° del presente TITOLO IV°.

-ZONE"C"- comprendenti le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi residenziali o a prevalente destinazione residenziale, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di cui alla zona omogenea "B". Sono descritte negli articoli del Capitolo II° del presente TITOLO IV°.

-ZONE"D"- comprendenti le parti del territorio comunale interessate da insediamenti industriali e/o artigianali, oppure destinate a tale uso dal P.R.G.C.. Sono descritte negli articoli del Capitolo III° del presente TITOLO IV°.

-ZONE"E"- comprendenti le parti del territorio comunale destinate ad uso agricolo e forestale.

Sono descritte negli articoli del Capitolo IV° del presente TITOLO IV°.

-ZONE" F"- comprendenti le parti del territorio comunale destinate ad uso agricolo e forestale rientranti all'interno della perimetrazione prevista dalla L.R. 42/96 che ha istituito il Parco delle Prealpi Giulie.

Sono descritte negli articoli del Capitolo V° del presente TITOLO IV°.

-ZONE" G"- comprendenti le parti del territorio comunale destinate ad attrezzature turistiche e di sviluppo residenziale turistico.

Sono descritte negli articoli del Capitolo VI° del presente TITOLO IV°.

-ZONE" H" - comprendenti le parti del territorio comunale destinate ad attrezzature commerciali.

Sono descritte negli articoli del Capitolo VII° del presente Titolo IV°.

-ZONE" Q"- comprendenti le parti del territorio comunale destinate al generale uso pubblico, siano esse attrezzate o no;

sono descritte negli articoli del Capitolo VIII° del presente TITOLO IV°.

-ZONE" R"- comprendenti le parti del territorio comunale inedificabili destinate ad aree di rispetto e di vincolo lungo le reti infrastrutturali, i corsi d'acqua, i cimiteri, etc..

Sono descritte negli articoli del Capitolo IX° del presente TITOLO IV°.

-ZONE" S"- comprendenti le parti del territorio comunale destinate ad uso di servizi tecnologici.

Sono descritte negli articoli del Capitolo X° del presente TITOLO IV°.

#### ART. 21 - NORME PARTICOLARI PER LE ZONE "B" - "C".

1)-Nel rispetto degli indici di cui ai successivi Capitoli I° e II°, le zone residenziali sono destinate ad accogliere edifici per abitazioni, locande, garni, affittacamere, negozi, magazzini, depositi, uffici e studi professionali, laboratori artigianali (purchè strettamente collegati con la residenza e non causa di molestia), edifici pubblici e di interesse pubblico sotto l'aspetto economico, sociale, culturale, religioso, sanitario, etc.

La possibilità di ricavare negozi al piano terra è riservata unicamente agli edifici, esistenti o in nuova costruzione, che abbiano affaccio su vie o spazi pubblici e sempre comunque nel rispetto delle previsioni del Piano Comunale del Commercio.

La superficie di vendita di tali attività commerciali in qualsiasi caso non potrà superare i 400 mq.

Tali attività devono intendersi riferite al servizio del nucleo abitativo della frazione e pertanto proporzionali alle esigenze dello stesso, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione Comunale per eccezionali e comprovate necessità insediative da accertare e valutare di volta in volta.

2)-Limitatamente alle zone "B1" – "B2", qualora non si oppongano ragioni igieniche, possono essere autorizzate costruzioni accessorie ad uso ripostiglio, deposito attrezzi, serre, box per animali da cortile e fienili, autorimessa ecc. anche nello spazio circostante l'edificio, purchè di altezza non superiore a ml 2.50 all'intradosso del solaio di copertura e di superficie complessiva non superiore 35 mq.

Tali costruzioni possono essere in aderenza all'edificio, in tal caso, nelle zone B1, gli interventi devono rigorosamente rispettare le norme dell'abaco di cui al successivo art. 22, in particolare la costruzione dovrà essere realizzata in pietrame e legno o completamente in legno. Tipologicamente questi depositi dovranno utilizzare una copertura a capanna con falde a pendenza accentuata, prossima al 50%, e soprastante manto in scandola di larice, coppi o tegole tipo coppo in laterizio.

. Diversamente devono stare ad una distanza non inferiore a ml 3,00 dallo stesso.

3)-I proprietari dei fondi residenziali compresi nelle zone "B1" – "B2" e adiacenti le zone agricole potranno costruire pollai e conigliere negli adiacenti terreni agricoli di proprietà a prescindere dagli indici di zona e purchè non siano già esistenti in strutture isolate sul corrispondente lotto residenziale, in quest'ultimo caso è possibile solo con l'impegno a demolire quello esistente.

Per tali fabbricati dovrà essere rispettata la distanza di ml 10.00 dalla via pubblica, nonché le seguenti altre distanze:

a) dalle abitazioni esistenti sui terreni adiacenti:

- ml 10.00 per i pollai;
- ml 20.00 per le conigliere;

b) dai lotti residenziali non edificati adiacenti:

- ml 7.00 per i pollai;
- ml 17.00 per le conigliere.

La costruzione dovrà avvenire con struttura in pietrame e legno o completamente in legno, con una superficie coperta non superiore a mq 10.00 e un'altezza non superiore a ml 2.50 sull'intradosso del solaio di copertura. Tipologicamente queste strutture dovranno utilizzare una copertura a capanna con falde a pendenza accentuata, prossima al 50%, e soprastante manto in scandola di larice, coppi o tegole tipo coppo in laterizio.

4)-Sono vietate le coperture piane, eccezione fatta per modesti volumi accessori (autorimesse o cantine) ricavati in pendio e completamente poi ricoperti con terreno vegetale oppure aventi soletta piana di copertura utilizzabile a fini di calpestio o parcheggio

## **ART. 22 - ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICO-COSTRUTTIVI E CRITERI APPLICATIVI.**

L'abaco è uno strumento normativo attraverso il quale il P.R.G.C. si propone di avviare una strategia di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale e della conformazione strutturale e morfologica dei nuclei abitati originari.

L'abaco è costituito da una catalogazione dei principali e più pregevoli elementi architettonici e costruttivi ancora leggibili e superstiti all'interno delle tipologie insediative del Comune di Resia, peraltro assai conservate ed in alcuni casi eccezionalmente integre.

### **A) ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICO-COSTRUTTIVI.**

In relazione all'obiettivo della capillare conservazione e valorizzazione dell'ambiente architettonico ed urbanistico tradizionale, l'abaco elenca gli elementi tipici che formano il quadro generale di connotazione del patrimonio edilizio del comune di Resia.

L'abaco si compone delle seguenti parti:

#### **1 - Elementi strutturali.**

### 1.1 - Elementi tipologici.

I volumi edificati tradizionali presentano sempre forme semplici a base rettangolare con, in qualche caso, limitate articolazioni planimetriche. Diffusa è pure la tipologia in linea, con aggregazioni a schiera, di unità singole aventi volumetrie differenti. In particolare a Oseacco e a Gniva, prima degli interventi post-terremoto del '76, era diffusa anche la tipologia a corte. Tali aggregazioni o singoli edifici, se situati su terreno in pendio tendono ad adattarsi sullo stesso senza modificarne il profilo planialtimetrico ma proponendo una articolazione a "gradoni" dei volumi interni e/o dell'uso degli stessi.

In relazione al modello di produzione antico, gli insediamenti originari superstiti presentano la commistione di volumi aventi destinazione residenziale e rurale con una accentuata tendenza di questi ultimi ad essere ristrutturati per un cambiamento di destinazione verso la residenza.

Questa situazione tipologica è ancora presente nella frazione di Stolvizza e Coritis e in particolare nelle zone rurali dove si svolgeva l'alpeggio estivo quali Kalisce, Glivaz, Pusti Gost, Ruschis e nei dintorni di Ucea.

Originariamente gli edifici, salvo situazioni su pendii accentuati, si presentavano su un unico piano con una copertura in paglia di pendenza prossima al 100%, ed erano costituiti da due cellule elementari prive di comunicazione diretta destinate una a luogo di cottura di cibi e di soggiorno e l'altra destinata a ricovero di animali e attrezzature agricole. Il sottotetto era utilizzato come fienile e vi si accedeva direttamente dall'esterno sfruttando l'acclività del terreno.

Successivamente con l'utilizzo di un manto di copertura in tegole curve di laterizio si è ridotta la pendenza delle falde con l'innalzamento delle murature.

Questa variazione d'uso dei materiali ha comportato anche una modificazione sostanziale sotto l'aspetto tipologico, si è passati ad un raddoppio della cellula base in verticale, consentendo la formazione di un vano fienile e uno destinato a camera.

La variazione apportata, con la modifica del sottotetto, ha comportato l'inserimento di collegamenti verticali esterni alle murature perimetrali, variando sostanzialmente le facciate principali che solitamente risultano esposte verso sud.

I collegamenti solitamente sono costituiti da due rampe in pietrame che raggiungono il ballatoio in legno, da cui si raggiungono i rispettivi vani.

In alcuni casi, in particolare a Stolvizza e a Coritis troviamo edifici su due piani con sottotetto, raggiunto quest'ultimo grazie ad una scala e ballatoio in legno. Solitamente la scala in legno è posta sul lato opposto della facciata rispetto a dove si trova quella in pietra del piano primo.

Queste variazioni hanno comportato il prolungamento delle due murature di testa pari alla larghezza del ballatoio prossimo al metro lineare.

Gli interventi previsti non dovranno determinare alterazioni volumetriche tali da modificare le tradizionali forme semplici delle piante (rettangolari) e dovranno inoltre rispettare il profilo planialtimetrico del terreno in cui si collocano gli edifici, riproponendo il modello tradizionale di distribuzione dei volumi e dei collegamenti verticali e orizzontali.

### 1.2 - Strutture verticali ed orizzontamenti.

Le strutture in elevazione tipiche sono realizzate in muratura di pietrame faccia vista o intonacate e tinteggiate di colore bianco sia per quanto riguarda gli stavoli che le residenze. Sulla facciata principale, dove troviamo i collegamenti verticali, le scale che collegano il piano campagna con il primo sono in pietra, mentre quelle del piano secondo come pure i ballatoi sono in legno. I parapetti sono in legno costituiti da doghe verticali.

Gli interventi edilizi dovranno escludere assolutamente elementi in c.a. o metallici a vista mentre è ammesso l'uso di strutture non tradizionali con finitura ad intonaco. I ballatoi o poggioli possono essere riproposti secondo le originarie tipologie totalmente lignee con lavorazioni semplici che in particolare per i parapetti corrispondono a doghe verticali della larghezza prossima a 10 – 15 cm. Negli edifici esistenti, oggetto di ristrutturazione, dovranno essere conservati gli elementi originali antichi quali soffitti a volte, loggiati, stipiti ed architravi in pietra, ecc.; nel caso di poggioli o ballatoi esistenti in c.a. si potrà procedere, in alternativa al loro completo rifacimento, ad una totale mascheratura con posizionamento di parapetto coprente in legno e falsa struttura lignea in intradosso (comprese travi di adeguata sezione e non limitata unicamente a tavolato).

Gli orizzontamenti e le rampe scala interni possono essere realizzati in legno o in latero-cemento.

Il solaio di copertura deve essere realizzato con travi in legno.

Per i nuovi edifici si dovrà in generale verificare che non vengano introdotti elementi contrastanti per colore, forma o materiale, e per gli esistenti che non vengano soppressi gli elementi originari di pregio.

### 1.3 - Coperture.

Nel territorio del comune di Resia l'edilizia tradizionale è caratterizzata da coperture aventi pendenze prossime al 40% - 50% (angolo d'imposta di 20°-30°), e con manto in coppi o in alternativa in tegole curve laterizie tipo coppo e in alcuni casi in scandola. Il contatto fra tetto e strutture murarie in elevazione è prevalentemente di due tipi:

- a cornicione con modanature in intonaco o in pietra quando le murature intonacate raggiungono da ogni lato l'imposta del tetto ed in particolare nei centri storici di Oseacco e Gniva abbattuti dopo il sisma del '76;

- con sporto della struttura lignea di tetto per 100 cm, attualmente più diffuso; lo sporto di gronda può aumentare nel caso in cui ai piani sottostanti esistano dei ballatoi.

Negli interventi di recupero non si dovranno alterare i caratteri tipici delle pendenze dei tetti e queste ultime dovranno essere ripristinate laddove interventi recenti le abbiano compromesse in tutto o in parte. E' sempre possibile l'utilizzazione del sottotetto con l'apertura di lucernai (finestre tipo velux). Gli sporti di gronda saranno conformi alle caratteristiche tradizionali.

Nei nuovi interventi edilizi residenziali e nei casi di rifacimenti completi di coperture con sopraelevazione si prescrive che la nuova copertura abbia falde con pendenza prossima al 40%-50% e soprastante manto in coppo o in tegola curva laterizia tipo coppo di color laterizio naturale o antichizzato, oppure in scandola in larice. Sono escluse tegole in cemento, metalliche o bituminose di ogni genere.

Nel caso in cui esistono ancora edifici con solaio di copertura con pendenza prossima al 100%, in particolare i rustici che non hanno subito l'innalzamento delle murature, o nel caso di costruzione di rifugi o bivacchi alpini, di casere e stalloni è ammessa una pendenza prossima al 100% con un manto in lamiera concatenata colore testa di moro. Le chiese ed i campanili dovranno mantenere le pendenze attuali delle falde con l'utilizzo di un manto in lamiera di rame concatenata.

Nelle coperture sono ammesse aperture a lucernaio "velux" nella misura minima indispensabile per garantire una corretta areazione e illuminazione dei vani sottotetto. Sono esclusi abbaini di qualsiasi forma.

Relativamente ai manti è resa obbligatoria la maggiore uniformità possibile di colorazione che in sede di concessione sarà tassativamente prescritta.

## 2 - Elementi costitutivi delle facciate.

Gli elementi costitutivi delle facciate che concorrono a definire la "tipologia tradizionale" degli edifici sono i seguenti:

-Aperture quali finestre singole o doppie, porte e portoni con architrave o ad arco, lucernai.

-Ulteriori elementi quali ballatoi e scale esterne in legno o pietra, pietre lavorate o scolpite, inferriate e grigliati.

Nell'intervento edilizio dovranno essere mantenuti gli elementi compositivi tipici quali dimensione e rapporto tra altezza e larghezza delle aperture, le logge, i ballatoi con i loro eventuali parapetti in legno e le cornici in pietra locale (piasentina o carnica) delle aperture.

Tali elementi possono essere eventualmente sostituiti con altri della medesima forma e materiale.

Gli elementi architettonici o costruttivi di pregio che nel tempo sono stati occultati o alterati dovranno essere oggetto di ripristino.

In generale anche i progetti di nuove costruzioni dovranno attenersi ai criteri compositivi assiali e semplici che caratterizzano le preesistenze, e comunque dovranno rinunciare ad introdurre articolazioni artificiali o impiego di materiali contrastanti nel contesto ambientale.

### 3 - Finiture.

I rivestimenti esterni nella tipologia "tradizionale" sono costituiti da intonaco tinteggiato a colori chiari, da pietra naturale e faccia a vista (murature tradizionali in pietrame) con esclusione del cls a faccia a vista. In particolare le pitture dovranno essere realizzate a base di calce e terre naturali quali bianco, giallo, rosa, marrone.

Gli interventi edilizi in via di recupero che di nuova edificazione dovranno rispettare tali caratteristiche.

Le cornici delle aperture devono essere realizzate in pietra naturale locale di opportuna sezione.

Gli infissi devono essere realizzati in legno.

Le imposte esterne saranno realizzate con ante in legno con esclusione assoluta dell'alluminio e del PVC. E' ammesso l'uso del solo infisso di finestra in legno privo di imposte esterne.

Le grondaie ed i pluviali dovranno essere in lamiera di rame oppure in lamiera preverniciata color testa di moro; si esclude l'uso della lamiera zincata che nel caso di preesistenza in conservazione dovrà essere verniciata; si ammette l'uso della grondaia con rivestimento esterno in tondo ligneo.

### 4 - Ampliamenti.

Nella tipologia edilizia "tradizionale" sono chiaramente individuabili interventi di ampliamento di strutture edilizie originarie che per criteri costruttivi, organizzazione e collocazione dei vani aggiunti e materiali usati, si integrano perfettamente nella struttura compositiva e tipologica originaria.

Tali ampliamenti potranno essere realizzati con il prolungamento di una delle due falde principali senza soluzione di continuità della copertura; il volume ricavato posto in continuità di uno dei due lati minori del fabbricato potrà formare rispetto a questi delle limitate riseghe e dovrà collocarsi sul terreno rispettandone l'andamento orografico. Gli elementi strutturali di facciata e le finiture dovranno uniformarsi a quelle del fabbricato esistente.

Le sopraelevazioni sono consentite soltanto in quei casi in cui sia possibile riproporre una tipologia edilizia "tradizionale" riconoscibile dagli elementi dell'abaco e nel rigoroso rispetto dello stesso.

#### 5 - Aree scoperte.

Altra caratteristica tipologica che qualifica e contribuisce all'identificazione dell'ambiente urbano "tradizionale" è la sistemazione e l'uso delle aree scoperte siano esse private che pubbliche.

L'andamento planialtimetrico del terreno va mantenuto inalterato con particolare riguardo alla presenza di rii ed impluvi naturali che non devono essere assolutamente occultati. In caso di necessità di piccoli terrazzamenti per realizzazioni di strade di accesso, aree ortive e simili, i muri di contenimento dovranno essere realizzati in pietrame o con lo stesso rivestiti e dovranno essere raccordati il più possibile al terreno naturale.

L'eventuale recinzione della proprietà privata deve essere eseguita in modo che la stessa abbia soltanto la funzione di delimitare l'area e non di chiuderla.

Tali recinzioni dovranno essere realizzate con elementi semplici e lineari in legno, poggiati direttamente sul terreno o su uno zoccolo di muratura in pietrame o dallo stesso rivestita, dell'altezza massima di cm 50. In particolari casi, di preesistenza storica o di andamento altimetrico, può essere ammissibile la realizzazione di muri di recinzione in pietrame anche di altezza superiore; comunque in entrambe i casi fino a un'altezza massima complessiva di ml 1.30.

In alternativa alle tipologie sopra proposte è consentita la messa a dimora di siepi rustiche autoctone quali Ligustri (*Ligustrum*).

Il rifacimento di alcune pavimentazioni della viabilità pubblica e privata su alcuni tratti in prossimità dei nuclei abitativi di Stolvizza e Coritis, come riportato nella tavola dello zoning 4.5 – 4.8, dovrà essere realizzata in acciottolato e parzialmente per facilitare la percorribilità pedonale in pietra naturale locale.

#### B) CRITERI APPLICATIVI.

L'abaco sopradescritto si applica nelle diverse zone omogenee con le differenziazioni che seguono:

a) zona omogenea "B0": in tali zone, che comprendono puntualmente o per nuclei tutte le edificazioni tipologicamente connotate superstiti, gli interventi sono assoggettati al rispetto dell'abaco. I progetti edilizi dovranno essere corredati da una scheda analitica che specifichi quali degli elementi sopra riportati (per voce e categoria) sussistono nello stato di fatto e come vengono trattati nel progetto. Nei casi di opere di manutenzione ordinaria o straordinaria o di modesti interventi che riguardino, ad esempio, la sostituzione del manto di copertura, il rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature, la sostituzione parziale degli elementi di facciata o dei serramenti, è sempre richiesto l'adeguamento all'abaco per le parti coinvolte.

L'applicazione dell'abaco sarà rigorosa soprattutto sugli elementi strutturali e di facciata.

b) zone omogenee "B1": in tali zone sono superstiti alcuni edifici di antica formazione le cui connotazioni tipologiche sono in parte compromesse da successivi interventi; la loro possibile riconversione tipologica e collocazione all'interno dell'originario impianto dei nuclei abitati, o nelle immediate vicinanze degli stessi, fanno di queste aree dei potenziali ed importanti elementi di completamento del processo di riqualificazione della struttura urbana dei vecchi nuclei.

I progetti edilizi riguardanti gli interventi sugli edifici esistenti dovranno essere corredati da una scheda analitica che specifichi quali degli elementi sopra riportati (per voce e categoria) sussistano nello stato di fatto e come vengono trattati nel progetto. Nei casi di opere di manutenzione ordinaria o straordinaria o di modesti interventi che riguardino, ad esempio, la sostituzione del manto di copertura, il rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature, la

sostituzione parziale degli elementi di facciata o dei serramenti, è sempre richiesto l'adeguamento all'abaco per le parti coinvolte.

Per questi interventi comunque l'abaco riveste carattere di graduale adeguamento, nel senso che eventuali e limitati interventi non conformi all'abaco, che comunque non devono riguardare gli "elementi tipologici", non siano tali da compromettere il futuro completo adeguamento all'abaco.

Per gli interventi edilizi invece che riguardano la nuova costruzione, la demolizione e successiva ricostruzione, nonché l'ampliamento maggiore del 20% del volume esistente l'applicazione dell'abaco sarà rigorosa soprattutto sugli elementi strutturali e di facciata.

c) zone omogenee "B2": per queste zone, interessate dall'edificazione più recente, l'abaco si applica come norma di indirizzo per le trasformazioni di edifici esistenti al fine di una loro graduale restituzione di immagine ambientale tipica e come norma generale per gli edifici di nuova costruzione.

e) altre zone omogenee: in tutte le altre zone omogenee l'abaco vale quale indicazione orientativa.

**Per gli interventi sugli stavoli, malghe e centraline idroelettriche in qualsiasi zone in cui gli stessi ricadano, l'applicazione dell'abaco sarà rigorosa.**

#### **ART. 23 - NORME PARTICOLARI PER LE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO.**

Nel rispetto delle singole zone omogenee ove interessate da vincolo paesaggistico bisogna attenersi alle successive prescrizioni in ordine alla sistemazione della viabilità in genere ed in particolare per le piste forestali e la sentieristica, per la sistemazione di alvei fluviali di versanti e di ex cave.

E' opportuno seguire un'indirizzo di ingegneria naturalistica che ci consente di ottenere ottimi risultati dal punto di vista idrogeologico, estetico paesaggistico e naturalistico.

Necessario è contenere il movimento delle terre rispettando l'andamento morfologico del terreno che ci consenta anche di ridurre allo stretto necessario gli eventuali inserimenti di opere d'arte.

- La viabilità di collegamento dei vari centri urbani deve essere realizzata con pavimentazioni in conglomerato bituminoso, muri di sostegno e controriva in conglomerato cementizio armato rivestito con pietra da cava locale o in terra armata, ponti con strutture in legno o in conglomerato cementizio armato rivestito in pietrame da cava locale, in casi particolari, dove le tipologie strutturali sopra previste diventano di difficile soluzione, è possibile utilizzare elementi in acciaio, quali ponti su fune con impalcato in tavoloni in legno;

-la viabilità vicinale in particolare delle zone E3 e E4 deve essere realizzata con pavimentazioni in sterrato o in conglomerato bituminoso, muri di sostegno e controriva in conglomerato cementizio armato rivestito con pietra da cava locale o in terra armata, ponti con strutture in legno o in conglomerato cementizio armato rivestito in pietrame da cava locale;

-la viabilità forestale deve essere realizzata con pavimentazioni in sterrato o in massciata di pietra, muri di sostegno e controriva in conglomerato cementizio armato rivestito con pietra da cava locale, in terra armata, o in scogli di cava locale posti in opera a secco, canalette raccogli acqua in legno o in alternativa struttura in ferro o cls con rivestimento in tavoloni in legno, ponti con strutture in legno o in conglomerato cementizio armato rivestito in pietrame da cava locale.

- La sentieristica deve avere una larghezza prossima a ml 1.00, prevedere piccoli movimenti terra, utilizzo di elementi in legno per formazione di passerelle e parapetti, piccole

opere di sostegno in travi di legno o murature in pietrame a secco, eventuali tratti impegnativi, tipo ferrate, attrezzati con corde o scalini in ferro.

- Le sistemazioni idrauliche devono venire realizzate senza stravolgere il corso naturale dello scorrimento delle acque ed in particolare si richiede il rispetto delle aree golenali, l'inserimento di opere correttamente dimensionate e di tipologia variabile in rapporto ai singoli siti. I piccoli corsi d'acqua quali rii con contenuta portata d'acqua dovranno venire sistemati con eventuali inserimenti di piccole traverse in tronchi di legno, sulle sponde longitudinalmente si ammettono interventi a scogliera e muri opportunamente rivestiti in pietrame. Per quelli con grande afflusso d'acqua sono ammesse opere trasversali e longitudinali in conglomerato cementizio armato purché opportunamente rivestite con pietrame locale; per le longitudinali si possono realizzare anche scogliere purché i trovanti provengano da cave locali. Nello studio di sistemazione bisogna assolutamente tenere presente salvaguardando gli accessi all'alveo da parte dell'uomo e degli animali.

- La sistemazione dei pendii, delle frane in genere, il ripristino di eventuali cave dismesse dovrà avvenire affidandosi prevalentemente alle tecniche dell'ingegneria naturalistica quali contenuti movimenti terra, utilizzazione di materiali organici naturali quali materiali vegetali vivi, materiali organici inerti, materiali di sintesi.

I fabbricati esistenti ad uso artigianale "D2a" di località Oseacco e Stolvizza (ex stalle sociali) in caso di ristrutturazione devono rispettare le seguenti prescrizioni.

Le coperture dovranno venire realizzate in lamiera grecata verniciata, di colore marrone (testa di moro).

Il solaio di copertura dovrà essere a due falde con pendenza minima del 15%.

Il paramento le pitture dovranno essere realizzate a base di calce e terre naturali quali bianco, giallo, rosa, marrone.

Sono consigliati inoltre dei rivestimenti in tavole di legno locale.

I serramenti possono essere in legno opportunamente verniciato o in alternativa in alluminio (si consiglia una verniciatura "verde principe").

Eventuali recinzioni saranno costituite da pannelli in ferro zincato tipo "sterope" della ditta Orsogrill a maglia rettangolare posizionati su un cordolo in c.a. dell'altezza di cm. 25 per un'altezza complessiva di cm. 170, affiancata da siepi rustiche tipo biancospino o ligustri con piantine poste in opera ogni 50 cm, onde garantire continuità e omogeneità sull'intero tratto.

Le aree destinate a campeggio di località Zamlin potranno essere recintate con pannelli o staccionate in legno associate a siepi rustiche.

Eventuali piccoli volumi di servizio potranno essere realizzati rispettando scrupolosamente l'abaco di cui all'art. 22.

#### **ART. 24 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "B".**

Le zone "B" delimitate nelle tavole del P.R.G.C. sono le seguenti:

- B0-Zona degli immobili e pertinenze soggetti ad interventi di tutela ambientale e conservazione tipologica.
- B1-Zona intensiva di completamento.
- B2-Zona semi-intensiva di completamento.

**Per destinazioni d'uso valgono le norme particolari di cui al precedente art. 21.  
Valgono i criteri applicativi dell'"Abaco" di cui al precedente art. 22.**

Vincoli e prescrizioni di carattere geologico.

## **Si richiamano le prescrizioni ed i vincoli di cui al precedente art. 19.**

### **ART. 25 - ZONA "B0" DEGLI IMMOBILI E PERTINENZE SOGGETTI A INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CON CONSERVAZIONE TIPOLOGICA.**

La zona "B0" interessa le diffuse tipologie insediative di maggior pregio ambientale ancora esistenti nelle frazioni di Stolvizza e Coritis.

Tutte le zone "B0" sono definite come zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della Legge 457/78.

All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.

E' sempre ammesso il cambio d'uso da rurale a residenziale.

Gli interventi di demolizione, anche totale con successiva ricostruzione, sono ammessi ove sussistano motivate ragioni di ordine economico, statico o funzionale e sia verificata l'assenza di elementi notevoli strutturali e delle facciate ai sensi dell'"Abaco" degli elementi architettonici e costruttivi di cui al precedente art. 22.

La demolizione con ricostruzione, qualora sia ammessa, dovrà essere effettuata con gli stessi posizionamenti volumetrici della preesistenza e con le possibilità di ampliamento di cui al successivo punto, salvo eventuali arretramenti dalle strade comunali richiesti per allargamenti e migliorie alla viabilità esistente.

Per motivi igienico sanitari e funzionali sono ammessi ampliamenti degli edifici esistenti in una percentuale massima e complessiva del 30% rispetto al volume esistente alla data dell'adozione del presente piano e con una altezza massima non superiore a quella degli edifici contermini, e comunque fino ad un massimo di mc 150. Nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche.

L'aumento volumetrico del 30% è vincolato al seguente uso:

- 1) Minime elevazioni in altezza fino al massimo del 10% di quella esistente al solo fine del raggiungimento di una adeguata abitabilità.
- 2) Nuovi corpi in accordo con l'architettura tipica locale e in rispetto dell'abaco di cui all'art. 22, per integrazioni igienico-funzionali.
- 3) Distanze relative ad eventuali ampliamenti:
  - Distanza tra edifici "DE": - min. 10.00 ml tra pareti finestrate di edifici di progetto e pareti di edifici esistenti antistanti con pareti finestrate e non;
  - min. ml 3.00 in caso di pareti non finestrate di edifici di progetto dell'altezza massima di ml 4.50 e pareti di edifici esistenti antistanti.
  - in aderenza in caso di pareti entrambe cieche;
  - Distanza dai confini "DC": in base al codice civile;
  - in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente nel rispetto della DE.
  - Distanza dalla strada "DS": - min. ml 3.00 o minore solo secondo allineamenti preesistenti di edifici contermini che caratterizzano il fronte stradale.
- 4) Distanze relative ad eventuali sopraelevazioni:
  - mantenimento di quelle presenti sull'edificio oggetto di sopraelevazione.

Le pertinenze scoperte degli edifici non sono edificabili.

Possono essere interessate esclusivamente dagli eventuali limitati ampliamenti degli edifici esistenti.

Parcheggi "P":

**- Si richiamano le prescrizioni generali di cui al precedente art. 8.**

- Per attività commerciali al dettaglio, in edifici di nuova realizzazione o in relazione al rilascio dell'autorizzazione per la nuova localizzazione con una superficie di vendita inferiore a 400 mq; stanziali e di relazione minimo 30% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 200 di percorso.
- Per attività commerciali al dettaglio di grande distribuzione, in edifici di nuova realizzazione o in relazione al rilascio dell'autorizzazione per la nuova localizzazione con una superficie di vendita inferiore a 5000 mq; stanziali e di relazione minimo 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 200 di percorso.

**ART. 26 - ZONA "B0.R" DEGLI IMMOBILI E PERTINENZE SOGGETTI A INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CON CONSERVAZIONE TIPOLOGICA – STATO DI FATTO PER MOTIVI GEOLOGICI.**

In recepimento delle prescrizioni geologiche, riportate nel precedente art. 19 si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona B0.R che interessa parzialmente gli abitati di Stolizza e Coritis. Si differenzia dalla zona B0 in quanto su di essa vi è imposto il mantenimento volumetrico edificatorio dello stato di fatto.

Nelle zone B0.R sono ammessi unicamente gli interventi di cui ai punti B) e C) del precedente art. 11 e limitati ampliamenti di carattere tecnico funzionale, in rispetto alle norme di cui al precedente articolo.

**ART. 27 - ZONA "B1" INTENSIVA DI COMPLETAMENTO.**

La zona "B1" comprende aree urbanizzate già edificate per una quota superiore al 12,5% della Superficie fondiaria.

La presente zona è costituita da insulae di antica formazione, aventi caratteri salienti sotto il profilo ambientale, ma di livello inferiore rispetto alla precedente zona "B0" e dalle zone che sono state oggetto della ricostruzione dopo il sisma del 76.

All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.

E' sempre ammesso il cambio d'uso da rurale a residenziale.

In corrispondenza delle aree non edificate e non di pertinenza di edifici esistenti, è ammessa la costruzione di nuovi edifici, isolati o raggruppati.

Gli interventi di demolizione, anche totale con successiva ricostruzione, sono ammessi ove sussistano motivate ragioni di ordine economico, statico o funzionale e sia verificata l'assenza di elementi notevoli strutturali e delle facciate ai sensi dell'"Abaco" degli elementi architettonici e costruttivi di cui al precedente art. 22.

La demolizione con ricostruzione, qualora sia ammessa, dovrà essere effettuata con gli stessi posizionamenti volumetrici della preesistenza e con le possibilità di ampliamento di cui al successivo punto, salvo eventuali arretramenti dalle strade comunali richiesti per allargamenti e migliorie alla viabilità esistente.

Per motivi igienico sanitari e funzionali sono ammessi ampliamenti degli edifici esistenti in una percentuale massima e complessiva del 30% rispetto al volume esistente alla data

dell'adozione del presente piano e con una altezza massima non superiore a quella degli edifici contermini, e comunque fino ad un massimo di mc 150. Nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche.

L'aumento volumetrico del 30% è vincolato al seguente uso:

- 1) Minime elevazioni in altezza fino ad un massimo del 10% di quella esistente e comunque per edifici inferiori a ml 7.50, sempre sino a tale misura. Nell'eventualità la distanza dai confini sia inferiore a ml 3.00, l'innalzamento non dovrà mai superare i ml 3.00.
- 2) Nuovi corpi in accordo con l'architettura tipica locale e in rispetto dell'abaco di cui all'art. 22, per integrazioni igienico-funzionali.

Per la ricostruzione di fabbricati già demoliti a seguito del sisma del 1976 come compare nella tavola tre del piano particolareggiato di ricostruzione con la dicitura "fabbricati assegnati" si procederà con le seguenti norme:

- L'intervento deve rispettare l'involuppo massimo riportato nella tavola tre di ogni singola frazione;
- Sono ammesse deroghe alle indicazioni planimetriche nella misura massima di cm 50;
- L'altezza massima consentita è di ml 7.00;
- Nelle zone B1, gli interventi devono rigorosamente rispettare le norme dell'abaco di cui al successivo art. 22.

#### **Indici urbanistici ed edilizi**

- Indice fondiario "IF": - min 1.50 mc/mq salvo casi di impossibilità di inserimento planivolumetrico e max 3.00 mc/mq.
- Densità fondiaria "RC": - non superiore a 1/2 della superficie fondiaria.
- Altezza "H": - pari a quella esistente, eventualmente aumentabile fino ad un max del 10% per esigenze igienico funzionali L.R. 44/85) per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente;
  - i nuovi edifici non potranno superare le altezze degli edifici circostanti di carattere storico e di pregio ambientale, rimanendo entro un limite massimo di ml 7.50.
- Distanza tra edifici "DE": - min. 10.00 ml tra pareti finestrate di edifici di progetto e pareti di edifici esistenti antistanti con pareti finestrate e non con esclusione degli edifici accessori;
  - min. ml 3.00 in caso di pareti non finestrate di edifici di progetto dell'altezza massima di ml 4.50 e pareti di edifici esistenti antistanti.
  - in aderenza in caso di pareti entrambe cieche;
- Distanza dai confini "DC": - min. ml 3.00;
- in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente nel rispetto della DE.
- Distanza dalla strada "DS": - min. ml 3.00 o minore solo secondo allineamenti preesistenti di edifici contermini che caratterizzano il fronte stradale.

Parcheeggi "P":

#### **- Si richiamano le prescrizioni generali di cui al precedente art. 8.**

- Per attività commerciali al dettaglio, in edifici di nuova realizzazione o in relazione al rilascio dell'autorizzazione per la nuova localizzazione con una superficie di vendita inferiore a 400 mq: stanziali e di relazione minimo 60% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 100 di percorso.
- Per attività commerciali al dettaglio di grande distribuzione, in edifici di nuova realizzazione o in relazione al rilascio dell'autorizzazione per la nuova localizzazione con una superficie di vendita inferiore a 5000 mq: stanziali e di relazione minimo 100% della superficie di vendita, da ricavare in

aree di pertinenza dell'esercizio ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 200 di percorso.

#### ART. 28 - ZONA "B1.R" INTENSIVA DI COMPLETAMENTO – STATO DI FATTO PER MOTIVI GEOLOGICI.

In recepimento delle prescrizioni geologiche, riportate nel precedente art. 19 si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona B1.R che interessa piccole porzioni degli abitati di San Giorgio, Prato, Oseacco, Stolvizza e Uceca. Si differenzia dalla zona B1 in quanto su di essa vi è imposto il mantenimento volumetrico edificatorio dello stato di fatto.

Nelle zone B1.R sono ammessi unicamente gli interventi di cui ai punti B) e C) del precedente art. 11 e limitati ampliamenti di carattere tecnico funzionale, in rispetto alle norme di cui al precedente articolo.

#### ART. 29 - ZONA "B2" SEMI-INTENSIVA DI COMPLETAMENTO.

La zona "B2" comprende aree urbanizzate già edificate per una quota superiore al 12,5% della Superficie fondiaria.

All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.

E' sempre ammessa la demolizione con ricostruzione ed il cambio d'uso da rurale a residenziale.

In corrispondenza delle aree non edificate e non di pertinenza di edifici esistenti, è ammessa la costruzione di nuovi edifici, isolati o raggruppati.

Per motivi igienico sanitari e funzionali sono ammessi ampliamenti degli edifici esistenti in una percentuale massima e complessiva del 30% rispetto al volume esistente alla data dell'adozione del presente piano e con una altezza massima non superiore a quella degli edifici contermini, e comunque fino ad un massimo di mc 150. Nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche.

##### **Indici urbanistici ed edilizi**

- Indice fondiario "IF": - max 1.50 mc/mq.
- Densità fondiaria "RC": - non superiore a 1/3 della superficie fondiaria.
- Altezza "H": - max ml 7.50.
- Distanza tra edifici "DE": - min. 10.00 ml tra pareti finestrate di edifici di progetto e pareti di edifici esistenti antistanti con pareti finestrate e non con esclusione degli edifici accessori;
  - min. ml 3.00 in caso di pareti non finestrate di edifici di progetto dell'altezza massima di ml 4.50 e pareti di edifici esistenti antistanti.
- Distanza dai confini "DC": - min. ml 4.00;
  - in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente nel rispetto della DE.
- Distanza dalla strada "DS": - min. ml 4.00;
  - in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente. Tale deroga non è ammessa per edifici attestati sulla viabilità soggetta a ristrutturazione indicata dal piano.

Parcheggi "P":

- **Si richiamano le prescrizioni generali di cui al precedente art. 8.**
- Per attività commerciali al dettaglio, in edifici di nuova realizzazione o in relazione al rilascio dell'autorizzazione per la nuova localizzazione con una superficie di vendita inferiore a 400 mq:

stanziali e di relazione minimo 60% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 100 di percorso.

- Per attività commerciali al dettaglio di grande distribuzione, in edifici di nuova realizzazione o in relazione al rilascio dell'autorizzazione per la nuova localizzazione con una superficie di vendita inferiore a 5000 mq: stanziali e di relazione minimo 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 200 di percorso.

**ART. 30 - ZONA "B2.R" SEMI-INTENSIVA DI COMPLETAMENTO – STATO DI FATTO PER MOTIVI GEOLOGICI.**

In recepimento delle prescrizioni geologiche, riportate nel precedente art. 19 si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona B1.R che interessa piccole porzioni degli abitati di San Giorgio, Prato, Oseacco, Stolvizza e Uceca. Si differenzia dalla zona B2 in quanto su di essa vi è imposto il mantenimento volumetrico edificatorio dello stato di fatto.

Nelle zone B2.R sono ammessi unicamente gli interventi di cui ai punti B) e C) del precedente art. 11 e limitati ampliamenti di carattere tecnico funzionale, in rispetto alle norme di cui al precedente articolo.

**ART. 31 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "C".**

Nelle tavole di P.R.G.C. si perimetrano tre zone "C" residenziali soggette a Piano di Lottizzazione così definite:

-C1.1-C1.2-C1.3 - Zona semi-intensiva di espansione vincolata P.R.P.C. "Piano regionale particolareggiato comunale" ubicate rispettivamente in prossimità degli abitati di Prato, San Giorgio e Oseacco.

**Per destinazioni d'uso valgono le norme particolari di cui al precedente art. 21.  
Valgono i criteri applicativi dell'"Abaco" di cui al precedente art. 22.**

Vincoli e prescrizioni di carattere geologico.

**Si richiamano le prescrizioni ed i vincoli di cui al precedente art. 19.**

**ART. 32 - ZONA "C1" SEMI-INTENSIVA DI ESPANSIONE VINCOLATA A PIANO REGIONALE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE**

Nella zona "C1" per la redazione del P.R.P.C. "Piano regionale particolareggiato comunale" varranno i successivi richiami e vincoli.

Per quanto riguarda l'urbanizzazione primaria e secondaria varranno i disposti degli Artt. 7-8-9 delle presenti norme.

Sono fatti salvi fino a scadenza gli eventuali piani attuativi in vigore e convenzionati, nonché quelli solamente adottati, alla data di adozione del presente P.R.G.C. Nell'arco della loro validità, è consentito variare i piani attuativi vigenti nel rispetto dei loro parametri urbanistici ed edilizi originari. In assenza di P.R.P.C. sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi soggetti a denuncia ed autorizzazione e quelli di ristrutturazione edilizia.

**Indici urbanistici ed edilizi**

- Indice fondiario "IF": - max 1.00 mc/mq.

- Densità fondiaria "RC": - non superiore a 1/3 della superficie fondiaria.
  - Altezza "H": - max ml 7.50.
  - Distanza tra edifici "DE": - min. ml 10.00.
- Le distanze minime fra edifici, tra i quali siano interposte strade di urbanizzazione destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici di insediamento) dovranno corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
- "DS": - ml. 5.00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7.00;
  - "DS": - ml. 7.50 per lato, per strade di larghezza superiore ml 7.00.
- Distanza dai confini "DC": - min. ml 5.00.
  - Verde di arredo urbano nella misura minima del 10% della superficie fondiaria da realizzarsi lungo la nuova viabilità.

Parcheggi "P":

- **Si richiamano le prescrizioni generali di cui al precedente art. 8.**
- Per attività commerciali al dettaglio, in edifici di nuova realizzazione o in relazione al rilascio dell'autorizzazione per la nuova localizzazione con una superficie di vendita inferiore a 400 mq: stanziali e di relazione minimo 60% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 100 di percorso.
- Per attività commerciali al dettaglio di grande distribuzione, in edifici di nuova realizzazione o in relazione al rilascio dell'autorizzazione per la nuova localizzazione con una superficie di vendita inferiore a 5000 mq: stanziali e di relazione minimo 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 200 di percorso.

#### ART. 33 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "D".

Le zone "D" delimitate dal P.R.G.C. sono le seguenti:

- "D2"-Zona per insediamenti produttivi P.I.P. in località Varcota:
  - "D2.1"-Piano attuativo della zona per insediamenti produttivi;
  - "D2.2" – "D2.3"-Zona in località Varcota posta a confine con l'insediamento già oggetto di piano particolareggiato.-
- "D2a"-Fabbricati esistenti trasformabili per ospitare attività artigianali
  - ex stalla sociale di Oseacco
  - ex stalla sociale di Stolvizza

- "D5"-Zona delle centraline idroelettriche.

**Valgono i criteri applicativi dell'"Abaco" di cui al precedente art. 22.**

Vincoli e prescrizioni di carattere geologico.

**Si richiamano le prescrizioni ed i vincoli di cui al precedente art. 19.**

#### ART. 34 - ZONA "D2" ARTIGIANALE E INDUSTRIALE DI INTERESSE COMUNALE-COMPENSATORIALE.

La zona "D2", posta tra Prato di Resia e San Giorgio, comprende aree destinate a nuove costruzioni inerenti la produzione in forma artigianale o piccolo industriale, in parte occupate o di nuovo impianto.

Tale zona si attua mediante P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata.

L'area parzialmente è stata fatta oggetto di un Piano di lottizzazione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 6 del 11.01.1992 previa autorizzazione Regionale del 03.10.1989 prot. N° 4453.

Il piano conferma gli insediamenti esistenti che risultano urbanizzati e la specificità della zona che dovrà favorire prevalentemente le attività artigianali.

Inoltre prevede di migliorare la qualità ambientale dell'insediamento con interventi di integrazione nel paesaggio circostante.

La zona è destinata a:

- attività industriali e artigianali
- attività artigianali di servizio
- attività di commercializzazione dei prodotti dei precedenti punti
- uffici, depositi e mostre connessi alle attività produttive
- infrastrutture viarie, attrezzature e reti tecnologiche di supporto alle precedenti attività
- servizi ed attrezzature per gli addetti alle attività produttive (verde di protezione, parcheggi etc.)
- residenza per il proprietario o per il personale di custodia (in ciascuna azienda è ammesso un eventuale alloggio per il personale di custodia purché sia disposto in modo da garantire le migliori condizioni di abitabilità rispetto a scarichi, fumi, rumori e comunque con una superficie massima di mq 120 lordi e compreso nel corpo di fabbrica principale).

### **Norme particolari**

- in relazione al parere espresso dall'Azienda per i Servizi Sanitari n°3 "Alto Friuli" nella zona "D2.2" di località Varcota si prevede una fascia di rispetto inedificabile della larghezza di ml 50.00 tra la presente zona e la zona "Q3" di attrezzature per l'istruzione. In tale fascia si potranno realizzare parcheggi, previa sistemazione a verde con piantumazione di piante di alto fusto autoctone su tutta la lunghezza della larghezza minima di ml 2.00;
- l'area libera dovrà essere parzialmente occupata da alberi ad alto fusto, in particolare lungo la viabilità principale e in corrispondenza dei parcheggi; la dislocazione di questi dovrà comunque essere indicata nel piano secondo criteri di unitarietà all'interno di ciascun lotto e nel complesso della zona;
- la viabilità di servizio dell'area dovrà essere collegata alla viabilità comunale in punti definiti e convenientemente attrezzati; l'immissione diretta dai lotti industriali nella rete viaria esterna è vietata;
- la sezione stradale minima consentita è di m 6.00 da ciglio a ciglio carrabile, esclusi marciapiedi;
- la sezione stradale di cui al punto precedente esclude la possibilità di un parcheggio; questi dovranno essere convenientemente indicati in posizione adatta anche al parcheggio di autotreni;
- gli ingressi ai vari lotti devono essere sistemati in modo da non intralciare assolutamente la viabilità;
- formazione di barriera verde verso l'area limitrofa destinata ad attività scolastica.

### **Indici urbanistici ed edilizi**

- Superficie minima del lotto non inferiore a mq 800, in casi particolari si possono abbinare due lotti.

- Densità fondiaria "RC": - l'area coperta non può superare il 50% del lotto con almeno un quinto di quella scoperta destinata a verde.
- Altezza "H": - max ml 6.50 (misurata all'intradosso delle travi del solaio di copertura) esclusi i volumi tecnici.
- Distanza tra edifici "DE": - min. ml 10.00.
- Distanza dai confini "DC": - min. ml 5.00.
- Distanza dalla strada "DS": - min. 8.00 ml dalle strade interne; - min. 10.00 ml dalla strada comunale di collegamento tra San Giorgio e Prato.
- Copertura a falde inclinate con pendenza minima del 30%.
- Parcheggi "P":
- parcheggi stanziali - all'interno delle aree di pertinenza dei lotti industriali nella misura minima di un posto macchina ogni due addetti con un minimo di 1 posto macchina;
- parcheggi di relazione – minimo 10% della superficie utile degli edifici nelle aree di pertinenza, ovvero in prossimità dell'immobile industriale;
- **Inoltre si richiamano le prescrizioni generali di cui al precedente art. 8.**
- **In relazione all'area già oggetto di P. di lotizzazione o P.R.P.C. valgono le norme di attuazione contenute negli specifici piani.**

**ART. 35 - ZONE "D2a"-FABBRICATI ESISTENTI TRASFORMABILI PER OSPITARE ATTIVITÀ' ARTIGIANALI.**

- **Ex stalla sociale di Oseacco**
- **Ex stalla sociale di Stolvizza**

La zona comprende le parti di territorio comunale corrispondenti alle aree su cui insistono singoli edifici inutilizzati che potrebbero ospitare insediamenti produttivi.

Il piano riconosce tali insediamenti esistenti utilizzabili per lo svolgimento di attività industriali e artigianali che svolgano attività compatibili con il contesto urbanistico e ambientale.

Tali attività comprendono oltre agli spazi destinati alla fase produttiva, quelli destinati per le attività tecniche e amministrative (uffici), quelli destinati ai servizi.

Nel rispetto dei parametri di zona è ammessa l'edificazione di una sola unità abitativa, per ogni attività, compresa nel corpo di fabbrica principale e con una superficie massima di mq 120 lordi.

All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.

Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.C. che abbiano completamente saturato il loro diritto edificatorio e limitatamente a motivate esigenze di carattere igienico e funzionale, possono essere ampliati fino ad un massimo del 20% del volume esistente, tenendo conto dei soli vincoli di distacco dai confini, dalle strade e dalle costruzioni esistenti. Nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche.

Ai fini del rilascio della concessione edilizia il progetto dovrà essere corredato da un rilievo aggiornato delle superfici coperte e da una dichiarazione impegnativa inerente:

- qualità e quantità delle materie prime in transito e dei prodotti finiti in uscita;
- qualità e quantità dei prodotti liquidi, solidi o gassosi necessari alle esigenze produttive;
- qualità e quantità dei solidi, liquidi o gassosi da considerare come scarti finali della produzione.

Il rilascio della concessione edilizia potrà essere subordinato, in rapporto ai dati forniti e nel rispetto delle leggi vigenti, alla contestuale realizzazione, a carico dei nuovi cicli produttivi, di opportuni impianti di depurazione dei residui.

I lotti destinati a deposito all'aperto dovranno essere opportunamente recintati e mascherati lungo il perimetro con l'obbligatoria messa a dimora di siepi ed alberature di medio fusto.

Tutti gli interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto del D. Lgs. 11.05.1999, n. 152, per la tutela dell'inquinamento idrico ed atmosferico, nonché del Regolamento edilizio.

E' vietata la copertura in lamiera riflettente, ondulux e similari, e la copertura piana. Il manto in lamiera dovrà essere del tipo preverniciato o verniciato in opera color testa di moro.

### **Indici urbanistici ed edilizi**

- Densità fondiaria "RC": - l'area coperta non può superare il 50% del lotto (area di pertinenza individuata dalle tavole di zonizzazione del presente P.R.G.C.).
- Altezza "H": - max ml 6.50 (misurata all'intradosso delle travi del solaio di copertura) esclusi i volumi tecnici.
- Distanza dai confini "DC": - min. ml 5.00.
- Distanza dalla strada "DS": - min. 6.50 ml.

Parcheggi "P":

- parcheggi stanziali - all'interno delle aree di pertinenza dei lotti industriali nella misura minima di 1 posto macchina ogni due addetti con un minimo di 1 posto macchina.
- **Inoltre si richiamano le prescrizioni generali di cui al precedente art. 8.**

**ART. 35 - ZONE "D2a"-FABBRICATI ESISTENTI TRASFORMABILI PER OSPITARE ATTIVITÀ' ARTIGIANALI.**

- **Ex stalla sociale di Oseacco**
- **Ex stalla sociale di Stolvizza**

La zona comprende le parti di territorio comunale corrispondenti alle aree su cui insistono singoli edifici inutilizzati che potrebbero ospitare insediamenti produttivi.

Il piano riconosce tali insediamenti esistenti utilizzabili per lo svolgimento di attività industriali e artigianali che svolgano attività compatibili con il contesto urbanistico e ambientale.

Tali attività comprendono oltre agli spazi destinati alla fase produttiva, quelli destinati per le attività tecniche e amministrative (uffici), quelli destinati ai servizi.

Nel rispetto dei parametri di zona è ammessa l'edificazione di una sola unità abitativa, per ogni attività, compresa nel corpo di fabbrica principale e con una superficie massima di mq 120 lordi.

All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.

Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.C. che abbiano completamente saturato il loro diritto edificatorio e limitatamente a motivate esigenze di carattere igienico e funzionale, possono essere ampliati fino ad un massimo del 20% del volume esistente, tenendo conto dei soli vincoli di distacco dai confini, dalle strade e dalle costruzioni esistenti. Nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche.

Ai fini del rilascio della concessione edilizia il progetto dovrà essere corredato da un rilievo aggiornato delle superfici coperte e da una dichiarazione impegnativa inerente:

- qualità e quantità delle materie prime in transito e dei prodotti finiti in uscita;
- qualità e quantità dei prodotti liquidi, solidi o gassosi necessari alle esigenze produttive;
- qualità e quantità dei solidi, liquidi o gassosi da considerare come scarti finali della produzione.

Il rilascio della concessione edilizia potrà essere subordinato, in rapporto ai dati forniti e nel rispetto delle leggi vigenti, alla contestuale realizzazione, a carico dei nuovi cicli produttivi, di opportuni impianti di depurazione dei residui.

I lotti destinati a deposito all'aperto dovranno essere opportunamente recintati e mascherati lungo il perimetro con l'obbligatoria messa a dimora di siepi ed alberature di medio fusto.

Tutti gli interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto del D. Lgs. 11.05.1999, n. 152, per la tutela dell'inquinamento idrico ed atmosferico, nonché del Regolamento edilizio.

E' vietata la copertura in lamiera riflettente, ondulux e similari, e la copertura piana. Il manto in lamiera dovrà essere del tipo preverniciato o verniciato in opera color testa di moro.

#### **Indici urbanistici ed edilizi**

- Densità fondiaria "RC": - l'area coperta non può superare il 50% del lotto (area di pertinenza individuata dalle tavole di zonizzazione del presente P.R.G.C.).
- Altezza "H": - max ml 6.50 (misurata all'intradosso delle travi del solaio di copertura) esclusi i volumi tecnici.
- Distanza dai confini "DC": - min. ml 5.00.
- Distanza dalla strada "DS": - min. 6.50 ml.

Parcheggi "P":

- parcheggi stanziali - all'interno delle aree di pertinenza dei lotti industriali nella misura minima di 1 posto macchina ogni due addetti con un minimo di 1 posto macchina.
- **Inoltre si richiamano le prescrizioni generali di cui al precedente art. 8.**

#### **ART. 36 - ZONE "D5" DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE.**

Nelle zone "D5", è possibile la realizzazione di impianti per la produzione di energia idroelettrica (centraline).

All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.

Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.C. che abbiano completamente saturato il loro diritto edificatorio e limitatamente a motivate esigenze di carattere igienico e funzionale, possono essere ampliati fino ad un massimo del 20% del volume esistente, tenendo conto dei soli vincoli di distacco dai confini, dalle strade e dalle costruzioni esistenti. Nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche.

Considerata la posizione di tutte le zone in prossimità di corsi d'acqua, interessati da vincoli paesaggistici, sono consigliabili strutture con forma e tipologia semplice, assimilabili alle costruzioni rurali per le nuove costruzioni. Nel caso di edifici esistenti si richiedono interventi che rispettino l'indirizzo sopra descritto per le nuove edificazioni ed in particolare per entrambe le situazioni ci sia un rispetto dell'abaco di cui all'art. 22.

#### **Indici urbanistici ed edilizi**

- Densità fondiaria "RC": - l'area coperta non può superare il 50% del lotto (area di pertinenza individuata dalle tavole di zonizzazione del presente P.R.G.C.).

- Altezza "H": - max ml 7.50 esclusi i volumi tecnici.
- Distanza dai confini "DC": - min. ml 7.50.
- Distanza dalla strada "DS": - min. ml 6.50.

**ART. 37 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "E".**

Le zone "E" delimitate nelle tavole del P.R.G.C. sono le seguenti:

- E1-Aree agricole e forestali ricadenti negli "Ambiti di alta montagna".
- E2-Aree agricole e forestali ricadenti negli "Ambiti boschivi".
- E3-Aree agricole e forestali ricadenti negli "Ambiti silvo-zootecnici".
- E4-Ambiti di interesse agricolo e paesaggistico.

**Valgono i criteri applicativi dell'"Abaco" di cui al precedente art. 22.**

Vincoli e prescrizioni di carattere geologico.

**Si richiamano le prescrizioni ed i vincoli di cui al precedente art. 19.**

**ART. 38 - NORME GENERALI PER LE ZONE "E".**

Per gli edifici presenti nelle zone "E" alla data di adozione del presente Piano sono ammessi:

a)-gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione purchè non alterino la volumetria;

b)-è consentito per motivi igienico sanitari e funzionali ampliamenti degli edifici ad uso residenziale esistenti in una percentuale massima e complessiva del 20% rispetto al volume esistente alla data dell'adozione del presente piano. Nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche.

c)-variazioni d'uso verso la residenza sono consentite solo a famiglie di diretto-coltivatori così come definite dalla L.R. 6/96.

d)-negli edifici adibiti a rifugi, bivacchi, malghe e stavoli presenti sull'intero territorio comunale, oltre a piccoli interventi di ripristino, consolidamento, adeguamento igienico sanitario, sono previste alcune opere accessorie atte a rendere utilizzabile le strutture quali micro-centraline idroelettriche, impianti di smaltimento delle acque bianche e nere, impianti di approvvigionamento di acqua potabile.

L'impianto per la produzione dell'energia elettrica può essere coadiuvato dall'installazione di celle fotovoltaiche e di un elettrogeneratore.

Tutte le opere esterne ai fabbricati esistenti devono essere interrate, nel caso ci siano motivazioni tecniche che lo impediscono si può realizzare la volumetria minima indispensabile per ospitare le attrezzature necessarie fino ad un massimo di mc 10,00. La tipologia da proporre deve corrispondere a quella degli edifici esistenti ed in particolare avere una pianta rettangolare con tetto a due falde. Le murature dovranno venire realizzate in pietrame e parzialmente in legno, l'orditura del solaio di copertura sarà in travi di abete e manto in scandole di larice o cedro. Tutte le condutture, pozzetti, prese devono essere interrati ripristinando i siti alle condizioni precedenti all'intervento.

L'eventuale utilizzazione di pannelli solari deve essere contenuta e dovranno venire posizionati parallelamente alla falda del solaio di copertura.

Edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale dovranno essere posti ad una distanza dai centri abitati non inferiore ai 300 metri.

Nell'ambito della viabilità esistente indicata e classificata dal P.U.R. non possono essere autorizzati, nelle zone agricole e forestali indicate nel P.R.G.C., nuovi accessi ad una distanza inferiore a ml 300 da quelli già esistenti.

**ART. 39 - AREE "E1" AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI  
NEGLI "AMBITI DI ALTA MONTAGNA".**

La sottozona comprende le pendici meridionali del monte Sart e del Picco di Grubia, superiori alle zone boscate.

Nelle zone "E1" sono esclusi rigorosamente nuovi interventi edilizi e infrastrutturali che comportino alterazioni al delicato equilibrio idrogeologico esistente.

Le destinazioni d'uso compatibili sono quelle connesse con le attività escursionistico-didattiche, di conservazione paesaggistica ed ambientale e di difesa da pericolosità naturali.

All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.

E' ammessa la costruzione di attrezzature edilizie minime finalizzate alla diffusione delle attività alpinistiche, sciistiche ed escursionistiche quali bivacchi, con l'obbligo dell'uso di materiali tradizionali del luogo quali pietra e legno per una volumetria massima di mc 50.

E' altresì concesso l'adattamento e l'ampliamento del volume complessivo esistente delle malghe onde poter ricoverare almeno 60 animali adulti, individuate e nominate nella tavola di zonizzazione generale n° 4.2 alla scala 1:15.000, nonché la ricostruzione delle malghe eventualmente demolite o crollate, ma comunque come sopra individuate, limitatamente ai volumi massimi preesistenti e comunque entro il volume minimo indispensabile per svolgere l'attività con i capi bestiame sopra richiamati.

L'attività agrituristica è compatibile, compresa l'eventuale trasformazione parziale in rifugio alpino grazie anche all'utilizzazione dei sottotetti degli stalloni.

Le coperture delle casere e degli stalloni, ad esclusione quindi delle logge, dovranno avere pendenza accentuata prossima al 100% con struttura in travi di legno e manto in lamiera concatenata colore testa di moro o scandola in legno di larice o cedro, le murature dovranno essere realizzate in materiali tradizionali del luogo quali pietra e legno, o quantomeno se di altro materiale rivestite.

Sono ammessi altresì il ripristino dei sentieri esistenti in funzione delle attività sopracitate, con la formazione di ferrate, e gli interventi di difesa da pericolosità naturali.

**ART. 40 - AREE "E2" AGRICOLE E FORESTALI  
RICADENTI NEGLI "AMBITI BOSCHIVI".**

Nelle zone "E2" sono esclusi rigorosamente nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali che comportino alterazione del delicato equilibrio idrogeologico e naturale esistente.

All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.

E' ammessa la costruzione di attrezzature edilizie minime relative ad attività connesse al presidio degli ambienti montani con l'obbligo dell'uso dei materiali tradizionali del luogo quali pietra e legno, la realizzazione di nuova viabilità forestale, principale e secondaria, conformemente alle previsioni dei Piani di assestamento forestale, compresa la realizzazione di piazzali per il deposito e la prima lavorazione del legname e di teleferiche. Sono pure ammesse le opere di difesa da pericolosità naturali.

E' altresì concesso l'adattamento e l'ampliamento del volume complessivo esistente delle malghe onde poter ricoverare almeno 60 animali adulti, individuate e nominate nella tavola di zonizzazione generale n° 4.2 alla scala 1:15.000, nonché la ricostruzione delle malghe eventualmente demolite o crollate, ma comunque come sopra individuate, limitatamente ai volumi massimi preesistenti e comunque entro il volume minimo indispensabile per svolgere l'attività con i capi bestiame sopra richiamati.

L'attività agrituristica è compatibile, compresa l'eventuale trasformazione parziale in rifugio alpino grazie anche all'utilizzazione dei sottotetti degli stalloni.

Le coperture delle casere e degli stalloni, ad esclusione quindi delle logge, dovranno avere pendenza accentuata prossima al 100% con struttura in travi di legno e manto in lamiera concatenata colore testa di moro o scandola in legno di larice o cedro, le murature dovranno essere realizzate in materiali tradizionali del luogo quali pietra e legno, o quantomeno se di altro materiale rivestite.

Sono ammessi altresì il ripristino ed il consolidamento della viabilità forestale e dei sentieri esistenti in funzione delle attività su accennate e gli interventi di difesa da pericolosità naturali. Possono essere ammissibili varianti ai tracciati viari forestali attuali al fine di adeguarli motivatamente a percorribilità più agevoli.

Potrà sempre essere concessa, in funzione dell'attività di governo e utilizzazione del bosco, per proprietà complessiva pari a 5.000 mq presente sul territorio comunale nella zona omogenea in oggetto, la costruzione una tantum di depositi con struttura in pietrame e legno o completamente in legno, con una superficie coperta non superiore a mq 30.00 e un'altezza non superiore a ml 2.50. Tipologicamente questi depositi dovranno utilizzare una copertura a capanna con falde a pendenza accentuata, prossima al 50%, e soprastante manto in scandola di larice, coppi o tegole tipo coppo in laterizio.

Ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 490/99 si fa riferimento a quanto previsto dalla L.R. n° 22/82 (norme in materia di modifica di forestazione), dalla L.R. n° 38/86 e dal "Regolamento unico per l'intero territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico di adeguamento alla L.R. n° 22/82" approvato con D.P.G.R. n° 0174/Pres del 11.04.89.

Per la viabilità forestale si fa riferimento al documento denominato "Criteri tecnici, economici ed organizzativi per la programmazione, progettazione ed esecuzione della viabilità forestale" approvato dal Comitato forestale regionale istituito presso la Direzione regionale delle foreste e parchi, nella seduta del 21.12.89.

#### **ART. 41 - AREE "E3" AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI "AMBITI SILVO-ZOOTECNICI".**

All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.

Nelle zone "E3" è consentita la costruzione di edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale ai sensi dell'Art. 12 della Legge 9.5.1975 n° 153, di edifici per le attività silvo-zootecniche, compresa la prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, e l'eventuale attività agrituristica. Sono ammesse le opere di difesa da pericolosità naturali.

Le coperture dovranno avere pendenza prossima al 50% (angolo d'imposta di 25°-30°), con struttura in travi di legno e con manto in tegole curve laterizie tipo coppo o in scandola, le murature dovranno essere realizzate in materiali tradizionali del luogo quali pietra, o quantomeno se di altro materiale rivestite.

Sono consentiti interventi infrastrutturali, compreso il ripristino ed il consolidamento delle carrarecche e dei sentieri esistenti, a stretto servizio delle attività suddette e a condizione che sia rispettato il delicato equilibrio idrogeologico esistente.

Sono espressamente vietati:

- la trasformazione delle attuali superfici a prato o a pascolo in altre colture;
- l'esecuzione di rimboschimenti su prati, pascoli ed altri terreni agricoli.

Potrà sempre essere concessa, in funzione dell'attività silvo-zootecnica e di governo e utilizzazione del bosco, per proprietà complessiva pari a 5.000 mq presente sul territorio comunale nella zona omogenea in oggetto, la costruzione una tantum di depositi con struttura in pietrame e legno o completamente in legno, con una superficie coperta non superiore a mq 30.00 e un'altezza non superiore a ml 2.50. Tipologicamente questi depositi dovranno utilizzare una copertura a capanna con falde a pendenza accentuata, prossima al 50%, e soprastante manto in scandola di larice, coppi o tegole tipo coppo in laterizio.

#### **Indici urbanistici ed edilizi non applicabili per le malghe**

- Indice fondiario "If": - per edifici per le attività silvo-zootecniche compresa la prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, si stabilisce un If massimo di 0,50 mc/mq; - per edifici ad uso residenziale di supporto all'attività agricola l'If non dovrà essere superiore a 0,02 mc/mq.
- **Per i parcheggi si richiamano le prescrizioni di cui al precedente art. 8.**

#### **ART. 42 - AREE "E3.1" AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI "AMBITI SILVO-ZOOTECNICI".**

In tali zone ci troviamo nelle condizioni previste dalla L.R. 13.11.00 n. 20 art 3 comma 4, prati abbandonati, così come definito ai sensi dell'art 2 della L.R. 4.05.73 n. 29, ancorchè imboschiti da più di dieci anni, non si considerano bosco in quanto riconosciuti catastalmente coltura a prato.

In tali zone si applica la normativa di cui al precedente articolo, che regola le zone "E3", il taglio raso è ammesso senza alcuna autorizzazione preventiva.

#### **ART. 43 - AREE "E3.1.R" AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI "AMBITI SILVO-ZOOTECNICI" – STATO DI FATTO PER MOTIVI GEOLOGICI.**

In recepimento delle prescrizioni geologiche, riportate nel precedente art. 19 si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona E3.1.R che interessa piccole porzioni intorno all'abitato di Uccia. Si differenzia dalla zona E.3.1 in quanto su di essa vi è imposto il mantenimento volumetrico edificatorio dello stato di fatto.

Nelle zone E.3.1.R sono ammessi unicamente gli interventi di cui ai punti B) e C) ad esclusione dei punti a)-c)-f)-l)-r) del precedente art. 11.

#### **ART. 44 - AREE "E4", AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO E PAESAGGISTICO.**

In tali zone non sono ammesse nuove costruzioni ad eccezione di:

- a)-attrezzature al servizio diretto della produzione agricola (depositi, ricoveri ed officine per macchine) e quelle connesse con l'attività agrituristica;
- b)-impianti per allevamenti zootecnici;
- c)-edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale ai sensi della Legge 9.5.1975 n° 153;
- d)-opere di difesa da pericolosità naturali.

Le coperture dovranno avere pendenza prossima al 50% (angolo d'imposta di 25°-30°), con struttura in travi di legno e con manto in tegole curve laterizie tipo coppo o in scandola, le

murature dovranno essere realizzate in materiali tradizionali del luogo quali pietra, o quantomeno se di altro materiale rivestite.

La volumetria è valutata in relazione alla superficie dell'azienda, sia essa in proprietà o altro titolo reale. Il computo delle superfici comprende terreni non necessariamente contermini ma sempre funzionalmente contigui e ricadenti all'interno del territorio comunale di Resia nelle zone "E3", "E4" ed "R".

Gli interventi del presente articolo si realizzano in forma diretta ad esclusione di quelli relativi alle officine per macchine agricole e agli allevamenti a carattere industriale per i quali è prescritta la redazione di piani attuativi. Potrà sempre essere concessa, in funzione dell'attività agricola e forestale, per proprietà complessiva pari a 5.000 mq presente sul territorio comunale nella zona omogenea in oggetto, la costruzione una tantum di depositi con struttura in pietrame e legno o completamente in legno, con una superficie coperta non superiore a mq 30.00 e un'altezza non superiore a ml 2.50. Tipologicamente questi depositi dovranno utilizzare una copertura a capanna con falde a pendenza accentuata, prossima al 50%, e soprastante manto in scandola di larice, coppi o tegole tipo coppo in laterizio.

E' espressamente vietata l'esecuzione di rimboschimenti su prati, pascoli ed altri terreni agricoli.

All'atto del rilascio di concessione o di autorizzazione per interventi in azienda, potranno essere imposte prescrizioni particolari tendenti a mitigare l'impatto visivo delle strutture e/o dei depositi (silos, concimaie, etc.).

#### **Indici urbanistici ed edilizi**

- Superficie minima del lotto non inferiore a mq 4.000.
- Indice fondiario "IF": - per edifici ed impianti di cui ai punti a) e b) predetti, si stabilisce un If massimo di 0,10 mc/mq; - per edifici residenziali di cui al punto c) l'If non dovrà essere superiore a 0,03 mc/mq.
- Distanza dai confini "DC": - min. ml 5.00; - min. ml 10.00 per stalle e per tutti i fabbricati adibiti a ricovero di animali; - ml 3.00 solo per i depositi di volumetria limitata.
- Distanza tra edifici "DE": - per stalle e fabbricati destinati al ricovero di animali si prescrive una distanza minima di ml 50.00 da fabbricati residenziali di altri proprietari e di ml 10.00 da fabbricati residenziali e agrituristici della stessa proprietà.
- **Per i parcheggi si richiamano le prescrizioni di cui al precedente art. 8.**

**ART. 45** - AREE "E4.R" AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO E PAESAGGISTICO – STATO DI FATTO PER MOTIVI GEOLOGICI.

In recepimento delle prescrizioni geologiche, riportate nel precedente art. 19 si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona E4.R che interessa piccole porzioni intorno ai vari abitati del comune. Si differenzia dalla zona E.4 in quanto su di essa vi è imposto il mantenimento volumetrico edificatorio dello stato di fatto.

Nelle zone E.4.R sono ammessi unicamente gli interventi di cui ai punti B) e C) ad esclusione dei punti a)-c)-f)-l)-r) del precedente art. 11.

**ART. 46** – MULINI ESISTENTI.

I mulini esistenti o quantomeno i loro sedimenti presenti all'interno del territorio comunale e correttamente evidenziati della tavola della destinazione d'uso e viabilità 2.4.3 in scala 1/4000 e della zonizzazione di fondo valle 4.3 in scala 1/2000 sono:

- 1- Quello situato nei pressi della frazione di Oseacco nei pressi del rio Oseacco dello Potoch;

- 2- Quello situato tra il cimitero di Oseacco e la frazione nei pressi del rio Oseacco dello Potoch;
- 3- Quello situato nei pressi del torrente Resia sotto Prato.

**Valgono i criteri applicativi dell'"Abaco" di cui al precedente art. 22.**

Vincoli e prescrizioni di carattere geologico.

**Si richiamano le prescrizioni ed i vincoli di cui al precedente art. 19.**

**ART. 47 – NORME GENERALI MULINI ESISTENTI.**

In tutti e tre i casi ci troviamo di fronte a solo sedimenti fondazionali. E' ammessa la loro ricostruzione rispettando il sito, la tipologia, il dimensionamento e i materiali costruttivi originari.

Gli eventuali progetti di ricostruzione dovranno essere completi di documentazione fotografica o documentazione grafica riportante fedelmente l'opera demolita.

**ART. 48 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "F".**

Le zone "F" delimitate nelle tavole del P.R.G.C. sono quelle che rientrano all'interno della perimetrazione prevista dalla legge Regionale n° 42/96 che ha istituito il Parco delle Prealpi Giulie art. 42:

- F1- Ambiti di tutela ambientale "Ambiti di alta montagna".
- F2- Ambiti di tutela ambientale "Ambiti boschivi".
- F3- Ambiti di tutela ambientale "Ambiti silvo-zootecnici".

**Valgono i criteri applicativi dell'"Abaco" di cui al precedente art. 22.**

Vincoli e prescrizioni di carattere geologico.

**Si richiamano le prescrizioni ed i vincoli di cui al precedente art. 19.**

**ART. 49 – NORME GENERALI PER LE ZONE "F".**

Fino all'approvazione del Piano di Conservazione e Sviluppo (art. 11 L.R. 42/96) all'interno di tali ambiti è ammesso il solo mantenimento dello stato attuale ed in particolare non è consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale, o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua, o la morfologia dei suoli, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico previa delibera della Giunta Regionale.

**ART. 50 – AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE "F1"  
"AMBITI DI ALTA MONTAGNA".**

Delimita le parti del territorio destinate a zone di tutela ambientale ricadenti negli "ambiti di alta montagna".

In tale zona, fino all'approvazione del piano attuativo è vietato qualsiasi nuovo intervento edilizio ed infrastrutturale.

E' consentito il ripristino ed il consolidamento dei sentieri, la formazione di opere difensive contro la caduta di massi e le valanghe, la ristrutturazione e ricostruzione di rifugi e bivacchi alpini.

**ART. 51 – AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE “F2”**  
“AMBITI BOSCHIVI”.

Delimita le parti del territorio destinate a zone di tutela ambientale ricadenti negli “ambiti boschivi”.

In tale zona fino all'approvazione del piano attuativo è vietato qualsiasi nuovo intervento edilizio ed infrastrutturale.

E' consentita la ristrutturazione, ricostruzione delle malghe, degli stavoli e dei rifugi e bivacchi esistenti a condizione che non subiscano variazioni alla destinazione d'uso.

In detta zona possono essere realizzate, previa autorizzazione, tutte quelle infrastrutture ed attrezzature provvisorie o stabili necessarie per l'utilizzo boschivo e precisamente:

- ripristino e consolidamento dei sentieri;
- ripristino e consolidamento della viabilità forestale di servizio;
- costruzione di piste provvisorie con l'obbligo di ripristinare lo stato naturale al termine dell'esbosco;
- l'installazione di teleferiche e fili a sbalzo;
- gli interventi previsti dai Piani di Gestione Forestale di cui alla L.R. 20/2000, già piani economici redatti ai sensi dell'art. 130 del R.D.L. n° 3267/1923.

**ART. 52 – AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE “F3”**  
“AMBITI SILVO-ZOOTECNICI”.

Delimita le parti del territorio destinate a zone di tutela ambientale ricadenti negli “ambiti silvo-zootecnici”.

In tale zona fino all'approvazione del piano attuativo è vietato qualsiasi nuovo intervento edilizio ed infrastrutturale.

E' consentita la ristrutturazione, ricostruzione delle malghe e stavoli esistenti a condizione che non subiscano variazioni alla destinazione d'uso.

In detta zona possono essere realizzate, previa autorizzazione, tutte quelle infrastrutture ed attrezzature provvisorie o stabili necessarie per l'utilizzo boschivo e precisamente:

- ripristino e consolidamento dei sentieri;
- ripristino e consolidamento della viabilità forestale di servizio;
- costruzione di piste provvisorie con l'obbligo di ripristinare lo stato naturale al termine dell'esbosco;
- l'installazione di teleferiche e fili a sbalzo;
- gli interventi previsti dai Piani di Gestione Forestale di cui alla L.R. 20/2000, già piani economici redatti ai sensi dell'art. 130 del R.D.L. n° 3267/1923.

E' altresì concesso l'adattamento e l'ampliamento del volume complessivo esistente della malga Coot onde poter ricoverare almeno 60 animali adulti, individuata e nominata nella tavola di zonizzazione generale n° 4.2 alla scala 1:15.000.

L'attività agrituristica è compatibile, compresa l'eventuale trasformazione parziale in rifugio alpino grazie anche all'utilizzazione del sottotetto dello stallone.

La copertura della casera e degli stalloni, ad esclusione quindi delle logge, dovranno avere pendenza accentuata prossima al 100% con struttura in travi di legno e manto in lamiera concatenata colore testa di moro o scandola in legno di larice o cedro, le murature dovranno

essere realizzate in materiali tradizionali del luogo quali pietra e legno, o quantomeno se di altro materiale rivestite.

**ART. 53 – AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE “F3.1”  
“AMBITI SILVO-ZOOTECNICI”.**

Delimita le parti del territorio destinate a zone di tutela ambientale ricadenti negli “ambiti silvo-zootecnici”.

In tali zone ci troviamo nelle condizioni previste dalla L.R. 13.11.00 n. 20 art 3 comma 4, prati abbandonati, così come definito ai sensi dell'art 2 della L.R. 4.05.73 n. 29, ancorchè imboschiti da più di dieci anni, non si considerano bosco in quanto riconosciuti catastalmente coltura a prato.

In tali zone si applica la normativa di cui al precedente articolo, che regola le zone “F3”, il taglio raso è ammesso senza alcuna autorizzazione preventiva.

**ART. 54 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "G".**

Le zone "G" delimitate nelle tavole del P.R.G.C. sono le seguenti:

"G2a" - Zona degli insediamenti alberghieri e ristorativi esistenti

"G2b.1" - Zona turistica in località Prato

"G2b.2" - Zona turistica Colonia di Tigo

"G2b.3" - Zona turistica Colonia estiva di Coritis

"G2b.4" - Edificio in località San Giorgio

"G2b.5" – “G2b6” - Zona turistica per camping e caravanning in località Zamling.

**Valgono i criteri applicativi dell'“Abaco” di cui al precedente art. 22.**

Vincoli e prescrizioni di carattere geologico.

**Si richiamano le prescrizioni ed i vincoli di cui al precedente art. 19.**

**ART. 55 - ZONA “G2a” DEGLI INSEDIAMENTI ALBERGHIERI E RISTORATIVI ESISTENTI.**

La zona “G2a” individua tutti gli insediamenti alberghieri e ristorativi esistenti.

All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.

Le tavole di zonizzazione ne individuano le aree di pertinenza entro le quali sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, demolizione con ricostruzione, ampliamenti e nuove costruzioni.

Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.C. che abbiano completamente saturato il loro diritto edificatorio e limitatamente a motivate esigenze di carattere igienico e funzionale, possono essere ampliati fino ad un massimo del 20% del volume esistente, tenendo conto dei soli vincoli di distacco dai confini, dalle strade e dalle costruzioni esistenti. Nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche.

**Indici urbanistici ed edilizi**

- Indice fondiario “IF”: - max 2.50 mc/mq.

- Densità fondiaria "RC": - non superiore a 50% della superficie fondiaria.
- Altezza "H" – max ml 12.00.
- Distanza tra edifici "DE": - min. 10.00 ml tra pareti finestrate di edifici di progetto e pareti di edifici esistenti antistanti con pareti finestrate e non;
  - min. ml 3.00 in caso di pareti non finestrate di edifici di progetto dell'altezza massima di ml 4.50 e pareti di edifici esistenti antistanti.
- Distanza dai confini "DC": - min. ml 5.00;
  - in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente nel rispetto della DE.
- Distanza dalla strada "DS": - min. ml 5.00 o minore solo secondo allineamenti preesistenti di edifici contermini che caratterizzano il fronte stradale.

Parcheggi "P":

- Un posto macchina ogni due camere e comunque non meno di 25.00 ogni 100 mq di Su.
- **Inoltre si richiamano le prescrizioni generali di cui al precedente art. 8.**

#### ART. 56 - ZONA TURISTICA "G2b.1" IN LOCALITA' PRATO.

L'area si trova sopra l'abitato di Prato su un leggero pendio posto a sud, con ottima vista verso la catena del monte Canin, e con una estensione di 21.460 mq.

La realizzazione degli interventi in oggetto è subordinata alla formazione di un piano regolatore particolareggiato comunale con convenzioni che dovranno fornire tutte le congrue garanzie finanziarie per la realizzazione completa programmata nel tempo.

L'andamento orografico e gli aspetti paesaggistici della zona consiglia un utilizzo edificatorio parziale della superficie perimetrata, che in ogni caso non dovrà superare il 50% della superficie intera.

I piani dovranno attenersi alle seguenti norme:

##### **Indici urbanistici ed edilizi**

- tipologia ammessa: case uni o bifamiliari.
- Indice fondiario "IF": - max 0.50 mc/mq.
- Densità fondiaria "RC": - non superiore al 30% del lotto.
- Altezza "H": - max 6.00 ml.
- Distanza dai confini "DC": - min. 5.00 ml.
- Distanza dalla strada "DS": - min. 7.50 ml.
- Distanza tra edifici "DE": - min. 10.00 ml tra pareti finestrate di edifici di progetto e pareti di edifici esistenti antistanti con pareti finestrate e non;
  - min. ml 3.00 in caso di pareti non finestrate di edifici di progetto dell'altezza massima di ml 4.50 e pareti di edifici esistenti antistanti.

Parcheggi "P":

- **Si richiamano le prescrizioni generali di cui al precedente art. 8.**

Le convenzioni inoltre definiranno tempi di attuazione e le necessarie misure di tutela ambientale, visiva, paesaggistica da assumere con le eventuali sanzioni per i trasgressori.

#### ART. 57 - ZONA TURISTICA "G2b.2" COLONIA DI TIGO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PRECENICCO – "G2b.3" COLONIA ESTIVA DI CORITIS – "G2b.4" EDIFICIO IN FRAZIONE DI SAN GIOGIO.

Le zone sono costituite da edifici privi di caratteri architettonici di pregio.  
Gli interventi ammessi sono quelli previsti all'articolo 31 lett. D) della Legge 457/78.  
E' ammesso anche l'intervento di demolizione con ricostruzione e in tal caso le prescrizioni urbanistiche sono quelle di cui all'art. 27 " zona B2 semi-intensiva di completamento delle norme di attuazione.  
Gli interventi si attuano per intervento diretto

#### ART. 58 - ZONA TURISTICA "G2b.5" – "G2b.6" – G2b.7" PER CAMPING E CARAVANNING IN LOCALITA' ZAMLIN.

Le aree interessate si trovano in prossimità dell'edificato di Zamlin, due sulle sponde del rio Potoch e una sulla sponda destra del rio Resia con una estensione complessiva di 20.127 mq.

La realizzazione degli interventi in oggetto è subordinata alla formazione di un piano regolatore particolareggiato comunale convenzionato che dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- il 20% della superficie territoriale verrà destinato alle strutture a carattere stabile quali casa del custode, ricevitoria, servizi di ristoro, servizi igienici, lavanderia, stireria ecc. con un indice di edificabilità fondiaria non superiore al 0,5 mc/mq;
- la restante superficie è riservata all'impiego di carattere provvisorio quali tende e caravans con una superficie pari al 20% da destinare a sistemazioni a verde, con piantumazioni di alberi autoctoni e aree di sosta per il gioco e il tempo libero;
- salvaguardia degli elementi paesaggistici con particolare attenzione alla morfologia del terreno e all'assetto della vegetazione.
- Tutte le reti tecnologiche dovranno essere interrare senza modificare l'orografia;

Parcheggi "P":

- Un posto macchina ogni due tende.
- **Inoltre si richiamano le prescrizioni generali di cui al precedente art. 8.**

#### ART. 59 – ZONA OMOGENEA "G3"

Individua le parti del territorio comunale interessate dai demani sciabili.  
L'area interessata è quella di Conca Prevala confinante con il vasto territorio sciabile di Sella Nevea in comune di Chiusaforte.

In tale zona sono ammessi interventi connessi con l'attività dello sci ed in particolare:

- realizzazione di impianti di risalita;
- apertura di piste da sci nonché la loro manutenzione;
- impianti di innevamento artificiale;
- protezioni valanghive.

Gli interventi dovranno comunque risultare compatibili con l'organizzazione delle restanti superfici del demanio sciabile.

#### ART. 60 – CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "H".

Le zone "H" delimitate nelle tavole del P.R.G.C. sono le seguenti:

- "H2" – Zona commerciale di interesse comunale.

## **Valgono i criteri applicativi dell'"Abaco" di cui al precedente art. 22.**

Vincoli e prescrizioni di carattere geologico.

## **Si richiamano le prescrizioni ed i vincoli di cui al precedente art. 19.**

**ART. 61 – ZONA COMMERCIALE "H2" DI INTERESSE COMUNALE E COMPRESORIALE.**

Il piano individua due aree, una il località Varcota in prossimità dell'area PIP e del centro scolastico, un'altra nei pressi della frazione di Uccia prossima al confine di stato con la Slovenia. Entrambe avranno una funzione di zona commerciale di interesse comunale e comprensoriale dove è consentito l'insediamento di tutte le attrezzature edilizie, servizi ed impianti connessi con le attività commerciali all'ingrosso, per il commercio con l'estero e al dettaglio.

Gli interventi si attuano per intervento diretto.

All'interno delle due zone individuate è consentito l'insediamento di tutte le attrezzature edilizie, servizi ed impianti connessi con le attività commerciali all'ingrosso, per il commercio con l'estero e al dettaglio.

Nel rispetto dei parametri di zona è ammessa l'edificazione di una sola unità abitativa, per ogni attività, compresa nel corpo di fabbrica principale e con una superficie massima di mq 200 lordi.

Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.C. che abbiano completamente saturato il loro diritto edificatorio e limitatamente a motivate esigenze di carattere igienico e funzionale, possono essere ampliati fino ad un massimo del 20% del volume esistente, tenendo conto dei soli vincoli di distacco dai confini, dalle strade e dalle costruzioni esistenti. Nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche.

### **Indici urbanistici ed edilizi**

- Indice fondiario "IF": - max 1.00 mc/mq.
- Densità fondiaria "RC": - non superiore al 50% del lotto.
- Altezza "H": - max 7.50 ml.
- Distanza dai confini "DC": - min. 5.00 ml.
- Distanza dalla strada "DS": - min. 5.00 ml dalle strade interne; - min. 10.00 ml dalla strada statale.
- Distanza tra edifici "DE": - min. 10.00 ml tra pareti finestrate di edifici di progetto e pareti di edifici esistenti antistanti con pareti finestrate e non;
  - min. ml 3.00 in caso di pareti non finestrate di edifici di progetto dell'altezza massima di ml 4.50 e pareti di edifici esistenti antistanti.

Parcheggi "P": completamente

### **- Si richiamano le prescrizioni generali di cui al precedente art. 8.**

a) per attività commerciali al dettaglio inferiori a 400 mq di superficie di vendita: stanziali e di relazione minimo 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 200 di percorso;

b) per attività commerciali al dettaglio di grande distribuzione con superficie coperta sino a 2500 mq: stanziali e di relazione min. 200% della superficie di vendita, reperiti nell'area di pertinenza dell'esercizio commerciale ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a 200 ml di percorso;

c) per esercizi commerciali con vaste superfici di esposizione definiti all'art. 9, lettera B, punto 3c del Piano Regionale del Commercio o per la vendita di prodotti per la casa, lo sport, il tempo libero, lo svago: stanziali e di relazione min. 80% della superficie di vendita, reperiti nell'area di pertinenza dell'esercizio commerciale ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a 200 ml di percorso;

d) per attività di commercio all'ingrosso e depositi: stanziali e di relazione min. 60% della superficie utile dell'edificio, reperite nelle aree di pertinenza dello stesso.

Le disposizioni di cui sopra si applicano sia per edifici di nuova realizzazione, sia in relazione al rilascio dell'autorizzazione per la nuova localizzazione, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi commerciali.

I parcheggi relativi ai punti precedenti a,b,c, i percorsi pedonali, ciclabili od automobilistici interni alle zone commerciali devono essere di norma alberati; i lotti devono altresì essere circondati da barriere alberate in funzione paesaggistica e ambientale.

Le disposizioni di cui sopra si applicano sia per edifici di nuova realizzazione, sia in relazione al rilascio dell'autorizzazione per la nuova localizzazione, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi commerciali.

I parcheggi relativi ai punti precedenti a,b,c, i percorsi pedonali, ciclabili od automobilistici interni alle zone commerciali devono essere di norma alberati; i lotti devono altresì essere circondati da barriere alberate in funzione paesaggistica e ambientale.

#### ART. 62 - ZONE "Q". AREE PER EDIFICI E SERVIZI PUBBLICI E PER IMPIANTI DI INTERESSE COLLETTIVO.

Le zone "Q" comprendono le parti del territorio comunale destinate in generale ad uso pubblico, siano esse attrezzate o no. Sono destinate esclusivamente ad attrezzature di iniziativa pubblica o di interesse pubblico per attività destinate alla vita dei cittadini.

Non sono ammessi alloggi residenziali se non ai fini della custodia delle attrezzature.

La loro individuazione ed il loro dimensionamento trova riferimento al D.P.G.R. n° 0126/Pres del 20.04.95 'Revisione degli standard urbanistici regionali' al quale si fa riferimento normativo per quanto non specificato nel presente articolo.

L'attuazione è prevista mediante intervento diretto.

**In tutte le zone "Q" valgono i criteri applicativi dell'"Abaco" di cui al precedente art. 22.**

Nelle tavole di piano le destinazioni specifiche sono indicate nel seguente modo:

-Q1 Attrezzature per viabilità e trasporti:

-Q1.1 Parcheggi.

-Q1.2 Fermate autolinee.

-Q2 Attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura:

-Q2.1 Edifici per il culto (chiese).

-Q2.2 Uffici amministrativi (Municipio, Posta).

-Q2.3 Centro civico e sociale.

-Q2.4 Biblioteca pubblica.

-Q2.5 Museo.

- Q3 Attrezzature per l'istruzione.
  - Q3.1 Asilo nido
  - Q3.2 Scuola materna.
  - Q3.3 Scuola elementare.
  - Q3.4 Scuola media inferiore.
  
- Q4 Attrezzature per l'assistenza e la sanità.
  - Q4.4 Attrezzatura sanitaria di base (Ambulatorio).
  - Q4.5 Cimitero.
  
- Q5 Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto.
  - Q5.2 Verde urbano.
  - Q5.4 Verde di quartiere.
  - Q5.6 Attrezzature per lo sport e gli spettacoli all'aperto.
  - Q5.7 Recinto faunistico
  
- Q6 Servizi tecnologici.  
Il piano assimila a questa sottozona l'insieme delle reti tecnologiche.
  - Q6.1 Depositi comunali.
  - Q6.2 Depuratori.
  - Q6.3 Discarica.
  - Q6.5 Cabina Enel, Telecom.
  - Q6.6 Pesa pubblica.
  - Q6.7 Ripetitori Rai.
  
- Q7 Aree di emergenza in caso di calamità naturali in recepimento della Circolare Prefettura prot. n° 4178 del 30.10.97.

Interventi ammessi:

Q1 - Viabilità e trasporti:

Le aree a parcheggio dovranno essere realizzate utilizzando materiali che si armonizzino con le caratteristiche ambientali del sito e prevedendo adeguate opere in verde (alberi e siepi) che mitigano un loro elevato impatto; l'uso del cls faccia vista dovrà essere il più possibile limitato.

Le stazioni per autolinee dovranno adeguarsi alle indicazioni dell'Abaco e comunque avere una copertura lignea a capanna con falde al 50% di pendenza.

Questa zona trova riferimento all'art. 10 del D.P.G.R. 0126/95.

Q2 - Culto, vita associativa e cultura.

Ad esclusione degli edifici storici vincolati ai sensi del D. Lgs. 490/99 (tutte le Chiese), evidenziati in cartografia di piano con campitura nera e per i quali è ammissibile il solo intervento di restauro conservativo, sono ammessi interventi anche di ampliamento per esigenze funzionali e di adeguamento normativo nel rispetto:

- delle norme di codice civile;
- di un loro corretto ed armonico inserimento architettonico con le preesistenze;
- della previsione di adeguati spazi da destinare a parcheggio nel rispetto delle quantità minime fissate all'art. 11 del D.P.G.R. 0126/95.

Q3 - Attrezzature per l'istruzione.

Il piano individua solamente le strutture esistenti già peraltro sovradimensionate in rapporto alla realtà demografica e la possibilità di inserimento di un asilo nido. Sono ammessi interventi anche di ampliamento per esigenze funzionali e di adeguamento normativo nel rispetto:

- delle norme di codice civile;
- di un loro corretto ed armonico inserimento architettonico con le preesistenze;
- della previsione di adeguati spazi da destinare a parcheggio nel rispetto delle quantità minime fissate all'art. 12 del D.P.G.R. 0126/95.

#### Q4 - Attrezzature per l'assistenza e la sanità.

Il piano individua le sufficienti strutture esistenti.

Per gli edifici sono ammessi interventi anche di ampliamento per esigenze funzionali e di adeguamento normativo nel rispetto:

- delle norme di codice civile;
- di un loro corretto ed armonico inserimento architettonico con le preesistenze;
- della previsione di adeguati spazi da destinare a parcheggio nel rispetto delle quantità minime fissate all'art. 13 del D.P.G.R. 0126/95.

Per gli eventuali ampliamenti cimiteriali dovranno essere rispettate le norme ed i regolamenti di Polizia mortuaria , D.P.R. n° 285 del 10.09.90 e Circ. Ministero della Sanità n° 24 del 24.06.93, curando in particolare una corretta integrazione con le preesistenze e riducendo il più possibile l'uso del cls faccia vista. In prossimità degli stessi dovranno individuarsi adeguati spazi per la sosta e la conversione dei mezzi.

#### Q5 - Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto.

Nella zona verde di quartiere pubblica destinata a parco giochi per l'infanzia sono ammissibili unicamente limitate volumetrie strettamente connesse con le attività ludiche svolte.

Nella zona sportiva e turistica, oltre a campi da tennis e polivalenti sono ammesse le volumetrie di servizio indispensabili alle attività svolte all'aperto quali servizi, spogliatoi, gradonate. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto:

- delle norme di codice civile per le distanze da confine;
- di un loro corretto ed armonico inserimento ambientale;
- della previsione di adeguati spazi da destinare a parcheggio nel rispetto delle quantità minime fissate all'art. 14 del D.P.G.R. 0126/95.

#### Q6 - Servizi tecnologici.

A questa sottozona il piano assimila normativamente l'intero insieme delle reti tecnologiche (idrico, fognario, elettrico, telefonico, gas), per le quali sono ammissibili tutti gli interventi di adeguamento, rifacimento e/o ampliamento che gli Enti o Società proprietari ritengano necessari con l'obbligo di perseguire la massima riduzione di impatto ambientale delle strutture fuori terra per il raggiungimento della quale l'Amministrazione comunale potrà dare specifiche prescrizioni.

Nella zona "B0" dovrà essere perseguito l'obiettivo di interrare progressivamente l'intero insieme delle linee aeree.

La realizzazione fuori terra di nuove cabine tecnologiche e/o l'ampliamento delle esistenti obbligherà gli Enti o Società proprietari al rispetto del punto 1.3 dell'Abaco di cui al precedente art. 22 che prescrive la tipologia di copertura.

Ai sensi dell'art. 15 del D.P.G.R. 0126/95, le aree destinate alla localizzazione degli impianti di depurazione delle acque reflue, le piazzole ecologiche e le discariche controllate dovranno

di norma essere circondate da barriere alberate o da argini con alberi ed arbusti in funzione paesaggistica, antinquinamento ed antirumore.

Q7 - Aree di emergenza in caso di calamità naturali.

In recepimento della Circolare Prefettura prot. n° 4178 del 30.10.97 il piano individua la zona destinata alle attrezzature per sport e spettacoli all'aperto "Q5.6" situata presso il torrente Resia in prossimità del Capoluogo, idonea ad installazioni di emergenza nel caso di gravi calamità naturali.

**ART. 63 - AREE "Q.R" AREE PER EDIFICI E SERVIZI PUBBLICI E PER IMPIANTI  
DI INTERESSE COLLETTIVO – STATO DI FATTO PER MOTIVI GEOLOGICI.**

In recepimento delle prescrizioni geologiche, riportate nel precedente art. 19 si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona Q.R che interessa parzialmente gli abitati di Prato e San Giorgio. Si differenzia dalla zona Q in quanto su di essa vi è imposto il mantenimento dello stato di fatto.

Nelle zone Q.R sono ammessi unicamente formazione di parcheggi relativamente alle zone Q.1.1.

**ART. 64 - ZONE "R" INEDIFICABILI DI RISPETTO.**

Comprendono le zone verdi non edificabili del territorio comunale destinate a:

- parchi pubblici e privati ed aree per la valorizzazione dei monumenti;
- rispetto stradale, cimiteriale e fluviale;
- rispetto delle sorgenti idriche pubbliche;
- rispetto dal depuratore;
- rispetto delle aree boscate percorse dal fuoco.

Le zone "R" individuate nel piano si articolano nel seguente modo:

-zone "R1" di rispetto stradale.

In tali zone non sono consentiti interventi edificatori ad eccezione:

- di quelli su edifici esistenti nei limiti di cui all'art. 15 della L.R. 39/73;
- di installazione di stazioni di servizio e rifornimento al servizio del traffico veicolare che non potranno avere altezza superiore a mt 5,00;
- di attrezzature e reti tecnologiche;
- di attrezzature di servizio stradale e connesse con il trasporto pubblico.

-zone "R2" di rispetto cimiteriale.

Il limite di inedificabilità circostante i cimiteri è pari a m 200 calcolato dal muro di cinta, fatte salve distanze inferiori riportate nella zonizzazione e regolarmente autorizzate con decreti dell'Ente competente.

In tale zona sono consentite unicamente attrezzature ed impianti relativi al cimitero.

-zone "R3" di rispetto dei corsi d'acqua.

La presente zona riguarda le aree interessate dagli alvei fluviali che, per le loro caratteristiche idrogeologiche e paesaggistiche, dovranno essere attentamente tutelati. Vi sono consentiti unicamente gli interventi di bonifica e di sistemazione idraulica e quelli di ripristino dei sentieri e ponticelli per la fruizione escursionistica.

Per le fasce di rispetto dei corsi d'acqua non arginati si dovranno tenere le seguenti distanze:

-Costruzioni: m 10,00 da computarsi dal ciglio a campagna della scarpata del corso d'acqua.

-Recinzioni: m 5,00 da computarsi dal ciglio a campagna della scarpata del corso d'acqua.

Per i corsi d'acqua arginati valgono le seguenti disposizioni:

-Costruzioni: m 10,00 da computarsi dall'unghia a campagna dell'argine.

-Recinzioni: m 5,00 da computarsi dall'unghia a campagna dell'argine.

Salvo particolari prescrizioni, dai corsi d'acqua incanalati e ritombati si rispetterà una distanza di m 5,00 per l'edificazione.

-zone "R5" di rispetto delle sorgenti idriche pubbliche.

In tale zona sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

e) aree cimiteriali;

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;

h) gestione dei rifiuti;

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

k) pozzi perdenti;

l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Sono escluse altresì nuove costruzioni, mentre sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti interventi di ristrutturazione e di ampliamento limitatamente a motivate esigenze di carattere igienico e funzionale, possono essere ampliati fino ad un massimo del 20% del volume esistente, tenendo conto dei soli vincoli di distacco dai confini, dalle strade e dalle costruzioni esistenti.

-zone "R6" di rispetto dai depuratori.

Tale zona è completamente inedificabile e si estende per una fascia di ml 100 dall'impianto salvo deroghe di legge; sono consentite unicamente opere di difesa dalle pericolosità naturali.

-zone "R7" di rispetto delle aree boscate percorse dal fuoco.

Tali zone, individuate in zonizzazione, sono quelle percorse dal fuoco negli ultimi 20 anni. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 8/77 in esse è vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo, salvo il

ripristino degli immobili preesistenti, mentre è consentita, previa speciale autorizzazione della Direzione regionale delle foreste e parchi, l'esecuzione di opere pubbliche.

-zone "R8" di rispetto dalle antenne di radiodiffusione.

Tale zona è completamente, sono consentite unicamente opere di difesa dalle pericolosità naturali.

Qualora nelle zone "R" si trovassero ubicati edifici residenziali, è consentito solamente l'intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la modificazione interna necessaria per dotare l'edificio di servizi igienici, senza che questo comporti alterazioni alla volumetria, salvo i casi previsti dall'Art. 15 della L.R. 39/73.

**ART. 65 - ZONE "S" AREE PER SERVIZI TECNOLOGICI.**

Le zone "S" delimitate nelle tavole del P.R.G.C. sono le seguenti:

- "S2" - Zona per stazione di servizio al traffico veicolare.

**Valgono i criteri applicativi dell'"Abaco" di cui al precedente art. 22.**

Vincoli e prescrizioni di carattere geologico.

**Si richiamano le prescrizioni ed i vincoli di cui al precedente art. 19.**

**ART. 66 - ZONE "S2" PER STAZIONE DI SERVIZIO AL TRAFFICO VEICOLARE.**

Il piano individua un'area lungo la strada provinciale che accoglie attrezzature di servizio quali distributori di carburante.

Gli interventi si attuano per intervento diretto.

All'interno sono consentiti gli interventi di ristrutturazione e quelli non aventi rilevanza urbanistica relativi alle attrezzature ed impianti per la distribuzione del carburante, lavaggio automezzi ed officine, locali per il ristoro e per la sosta per una superficie utile massima di mq 100.

#### **Indici urbanistici ed edilizi**

- a) Densità fondiaria "RC": - non superiore al 40% del lotto.
- b) Altezza "H": - max 7.50 ml.
- c) Distanza dai confini "DC": - min. 5.00 ml.
- d) Distanza dalla strada "DS": - min. 5.00 ml dalle strade interne; - min. 10.00 ml dalla strada provinciale
- e) Distanza tra edifici "DE": - min. 10.00 ml tra pareti finestrate di edifici di progetto e pareti di edifici esistenti antistanti con pareti finestrate e non;  
-min. ml 3.00 in caso di pareti non finestrate di edifici di progetto dell'altezza massima di ml 4.50 e pareti di edifici esistenti antistanti.

**ART. 67 - VIABILITA'.**

Il piano ha dettagliatamente censito l'intero sistema viabilistico comunale. In particolare nella tavola grafica di analisi 2.4.1 alla scala 1:15.000 e nelle tavole 2.4.2 - 2.4.3 - 2.4.4 alla scala 1:4.000 è rappresentata la loro localizzazione e classificazione.

Relativamente alla viabilità nelle tavole di zonizzazione vengono introdotte le seguenti previsioni pianificatorie:

-delle piste ciclabili di progetto:

trattasi di un primo stralcio di un sistema che nel tempo potrà e dovrà trovare adeguato sviluppo, anche in quota, soprattutto in funzione di una compatibile fruizione turistico-escursionistica;

-della viabilità di progetto:

trattasi di nuovi piccoli tratti di viabilità nei centri urbani, e delle nuove viabilità forestali vedi tavole zonning;

-della viabilità esistente in ristrutturazione e/o allargamento:

trattasi di brevi strozzature nei centri urbani e dell'intera viabilità per Uccia e per il Confine di Stato.

I tracciati di progetto introdotti nelle tavole di piano hanno valore indicativo rinviandosi alla fase esecutiva l'assetto dei definitivi.

#### ART. 68 - REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI.

Per l'ubicazione e la regolamentazione dei nuovi accessi dalla viabilità in genere dovranno gradualmente essere rispettate le disposizioni contenute nel Piano Regionale della viabilità ed in particolare:

-arretramento dal confine di proprietà di mt 5,00 per i cancelli manuali;

-realizzazione di cancelli elettrificati telecomandati.

#### ART. 69 - AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO (D.Lgs. 490/99)

Il Piano individua e rappresenta dettagliatamente nella tavola grafica 3.2.1 alla scala 1:15.000 l'insieme delle aree sottoposte a vincolo paesistico ai sensi del D.Lgs. 490/99.

In particolare sono rappresentate:

-le estese aree montane ubicate, su entrambi i versanti, ad una quota superiore ai 1.600 mt;

-i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico sulle acque e relative sponde per una

fascia di 150 mt;

**-le considerevoli aree coperte da boschi e foreste, rappresentate nella tavola 3.2.1 che ha valore indicativo, vista la modificabilità nel tempo;**

#### ART. 70 - COSTRUZIONI PREESISTENTI.

I fabbricati esistenti in contrasto con le disposizioni del P.R.G.C., purché rispondenti alla normativa in vigore alla data della loro costruzione, non sono soggetti a procedure coattive.

Nella zonizzazione di Piano vengono ad essere compresi edifici che, per variate o ridotte previsioni pianificatorie, sono caratterizzati da contrasto od incompatibilità con le norme della zona omogenea in cui ricadono.

E' il caso degli edifici residenziali non rurali ricadenti in zone "E" con esclusione di quelli ricadenti in zone "R".

Per i sopracitati edifici, attuabili attraverso intervento diretto, si prevede la possibilità di concedere un modesto ampliamento finalizzato ad un adeguamento, in alcuni casi indispensabile, della loro funzionalità e precisamente:

-aumento "una tantum" della superficie coperta non superiore al 30% di quella esistente e fino ad un massimo di 30 mq, per la realizzazione di tettoie aperte o, in alternativa, un aumento volumetrico non superiore al 30% dell'esistente per la realizzazione di volumi accessori (autorimesse, depositi, legnaie, vani tecnici, etc.).

#### **ART. 71 – CAPPELLE VOTIVE**

Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico, è consentita la costruzione di cappelle-edicole-icone votive nel rispetto della seguente normativa:

a) Superficie coperta : massimo mq 5.00;

b) Altezza : massimo ml 2.50;

c) Distacco dalle strade : minimo ml 3.00;

d) La costruzione non dovrà impedire la visibilità viabilistica;

f) Rispetto dell'abaco degli elementi architettonico-costruttivi ed in particolare:

- muratura in pietrame a vista o intonacata;

- struttura della copertura in legno;

- manto di copertura in coppi.

#### **ART. 72 - DECADENZA DI NORME IN CONTRASTO. ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA.**

Tutte le previsioni urbanistiche e di assetto del territorio in contrasto con le norme e gli elaborati del P.R.G.C. sono sostituiti da questi ultimi all'atto dell'approvazione salvo le concessioni rilasciate anteriormente i cui relativi lavori siano stati iniziati anteriormente alla data di approvazione.

Nelle zone destinate alla realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico è ammessa la realizzazione di opere pubbliche in deroga ai parametri edificatori fissati con le presenti norme attraverso le procedure di cui all'art. 41, 5° comma, della L.R. 52/91.

#### **ART. 73 - OSSERVANZA DELLE NORME ANTISISMICHE. COMPETENZE COMUNALI IN MATERIA.**

I progetti per qualsivoglia costruzione devono venire redatti con l'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 2.2.1974 n° 64 (in G.U. 21.3.1974 n° 76) e successive modificazioni ed integrazioni, recanti provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni nelle zone sismiche.

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 26.7.76 n° 34, applicabile a tutti i tipi di costruzione, sia pubbliche che private, il Sindaco, in sede di rilascio della concessione di edificare, deve verificare anche l'osservanza delle norme riguardanti il 1° comma, lettera a) e b) dell'art. 4 della L. n° 64/74, ossia:

a)-l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità ed alle larghezze stradali;

b)-le distanze minime consentite tra edifici e giunzioni tra edifici contigui.

Nel dispositivo di concessione edilizia dovrà essere fatta esplicita menzione:

1)-della verifica di cui sopra;

2)-della necessaria asseverazione prevista nelle seguenti due ipotesi:

a)-di progetti esecutivi elaborati ai sensi della L.R. 30/77, qualora non soggetti alle disposizioni di cui alla L. n° 1086/71, perchè non riguardanti lavori edilizi con strutture in conglomerato cementizio armato e non, ovvero metalliche con funzione statica (obbligo derivato dall'art. 46 della L.R. n° 25/78);

b)-di progetti di riparazione non elaborati ai sensi della L.R. 30/77 e per i quali non sussista l'obbligo di deposito all'Ufficio LL.PP. Provinciale (L.R. n° 3/85), ma i cui lavori fossero rilevanti sotto il profilo sismico e, come tali, particolarmente considerati e disciplinati dal D.M. 3.3.75 (ad esempio: messa in opera di cordoli, realizzazione di parti di sbalzi e di solai, di coperture, di opere di sostegno di terreni, etc.) ( in forza di quanto previsto dal VI° comma dell'art. 31 della L. n° 1150/42 come sostituito con l'art. 10 della L. n° 765/67);

3)-dell'obbligo della presentazione da parte del costruttore della denuncia ed asseverazione prima dell'inizio dei lavori (art. 4 della L. n° 1086/71; art. 14 della L.R. n° 34/76);

4)-dell'uso obbligatorio, quando del caso, dei materiali del tipo e delle caratteristiche prescritti dall'allegato n° 1 del D.M. 3.3.75, che rivestono per le murature una fondamentale importanza.

#### ART. 74 - NORME DI SALVAGUARDIA.

Si richiamano le misure di salvaguardia di cui all'art. 35 L.R. 52/91.